

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1121**DISEGNO DI LEGGE****PRESENTATO DAL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(DE PIETRO)****Modificazioni al Codice di procedura penale****Seduta del 3 agosto 1954****ONOREVOLI DEPUTATI!**

1. — Com'è noto, alcuni anni or sono ebbero inizio i lavori per addivenire ad una revisione generale del codice di procedura penale, la cui fase preliminare si concretò nel progetto della Commissione ministeriale rimesso al Ministro Guardasigilli nel 1950, che venne, nel 1952, quasi integralmente riprodotto in una proposta di legge di iniziativa dei deputati Leone, Riccio, Bellavista e Amatucci.

A distanza di pochi mesi, il Ministro di Grazia e Giustizia, Zoli, tenendo conto, da un lato, della necessità di coordinare il codice di rito con la Costituzione e di andare incontro a talune esigenze determinate da una rinnovata attenzione alla vita giudiziaria, e considerando, d'altra parte, l'impossibilità di avviare in breve tempo a conclusione i lavori per la riforma totale del codice stesso, predispose un disegno di legge in cui erano contenute le modifiche che apparivano non ulteriormente dilazionabili.

Entrambi i progetti, assieme a numerosi altri d'iniziativa parlamentare nel frattempo pervenuti, furono sottoposti, per l'esame e il coordinamento, a un comitato parlamentare, il quale, d'intesa con il Governo, predispose un nuovo testo che venne, nel marzo 1953, approvato con qualche emendamento dalla III commissione della Camera dei deputati, in sede legislativa.

Il testo in parola è inteso principalmente a offrire ulteriori garanzie alla difesa e alle parti.

Non solo infatti si è ammessa una più larga partecipazione del difensore nella istruzione e migliorata la disciplina delle notificazioni, ma si è anche ripristinata la categoria delle nullità insanabili e affermato più saldamente il principio della inderogabilità della competenza per materia.

Ma ove detta garanzia ha avuto maggiore risalto è nel campo delle impugnazioni e in tema di libertà personale. Oltre infatti ad ampliare la sfera dei provvedimenti impugnabili, si sono limitati i casi di obbligatorietà del mandato di cattura, si è meglio disciplinato il fermo di polizia giudiziaria e si è introdotto nel codice, rendendolo maggiormente operante, l'istituto della scarcerazione automatica.

Poiché, però, per il sopravvenuto scioglimento del Parlamento il suindicato disegno di legge doveva considerarsi decaduto, gli onorevoli Leone, Riccio e Amatucci ne presentarono un altro (n. 430), con lo stesso contenuto, alla Camera dei deputati nella seduta del 27 luglio 1953.

Il presente progetto riproduce sostanzialmente quest'ultimo disegno di legge (che d'ora innanzi verrà, per brevità, indicato come « progetto Leone »), al quale, peraltro, dopo avere eliminato le lacune, i difetti di coordinamento e gli errori materiali che vi

erano contenuti, sono state apportate diverse modifiche, talune anche di rilievo, come quelle in tema di competenza per materia, di costituzione di parte civile e citazione o intervento del responsabile civile, d'impugnazione dei provvedimenti sulla scarcerazione, nonché in tema di appello dell'imputato contro le sentenze di proscioglimento. A proposito di quest'ultima modifica, va sin d'ora segnalato che si è ritenuto di limitare soltanto alle ipotesi nelle quali consegue l'applicazione di una misura di sicurezza l'appello da parte dell'imputato contro le sentenze di proscioglimento per mancanza d'imputabilità o perché il fatto non costituisce reato, appello che il progetto Leone aveva ammesso senza alcuna limitazione, non tenendo conto, come si dirà meglio in seguito, delle ripercussioni che una tale innovazione avrebbe avuto nei confronti dei terzi.

Poche sono le innovazioni che si è ritenuto di non poter riprodurre. Mentre delle altre si dirà a suo tempo, va qui accennato a quelle che erano state apportate agli articoli 93, 108 e 279 i quali, essendo rimasti immutati, non figurano nel presente progetto.

Il primo era stato modificato nel senso che si era consentita la costituzione della parte civile anche dopo il compimento, per la prima volta, delle formalità di apertura del dibattimento. Si è però in contrario rilevato che fino a questo momento la persona offesa dal reato abbia modo di valutare sufficientemente l'opportunità e la convenienza dell'esercizio dell'azione civile nel procedimento penale e, d'altra parte, non è apparso conveniente derogare al principio della trattazione unitaria delle questioni pregiudiziali, stabilito nell'articolo 439.

Di conseguenza si è mantenuto invariato anche l'articolo 108, relativo ai termini per la citazione del responsabile civile.

Quanto all'articolo 279, non si è ritenuto necessario introdurre un comma per stabilire che sull'istanza di libertà provvisoria provvede il giudice dell'impugnazione quando sia intervenuta la relativa dichiarazione, perché ciò discende dal principio generale per cui, a seguito dell'impugnazione il giudice *a quo* è spogliato di qualsiasi competenza salvo che la legge disponga altrimenti.

Nell'apportare le modifiche di cui sopra, si è tenuto anche conto dei pareri della corte di cassazione e delle corti di appello sul progetto del 1950, nonché dei voti espressi nei vari congressi giuridici e principalmente nel convegno indetto dal centro nazionale di prevenzione e difesa sociale, svoltosi nel

decorso anno a Bellagio e a Milano e che verrà in seguito più brevemente indicato come « congresso di Bellagio ».

Detti voti hanno anzi suggerito anche innovazioni non contenute nel progetto Leone, di cui le più importanti, perché reclamate anche dalla coscienza sociale, sono quelle apportate agli articoli 220 e 229, riguardanti rispettivamente la subordinazione della polizia giudiziaria e le sanzioni disciplinari per gli ufficiali ed agenti della polizia giudiziaria nonché quella introdotta nell'articolo 238 (che ha per oggetto il fermo di indiziati di reato) e consistente nell'avere prescritto che il procuratore della Repubblica o il pretore, dopo aver avuto comunque conoscenza del fermo, provveda in qualsiasi momento, ove se ne ravvisi la opportunità, alle indagini di polizia giudiziaria ai sensi degli articoli 231 e 232.

La illustrazione delle modifiche che il presente progetto apporta al codice si gioverà delle relazioni che accompagnarono il cennato progetto del 1950 e il progetto Zoli nonché di quella orale fatta dall'onorevole Leone alla III commissione della Camera dei deputati nella seduta del 25 marzo 1953, in cui venne approvato il testo concordato col Governo, relazione pubblicata nel resoconto stenografico di quella seduta (CXIV).

2. — Come è noto, il vigente articolo 19 prevede, quando sorgono questioni pregiudiziali assolutamente devolutive (quelle di stato), la sospensione dell'esercizio dell'azione penale da disporsi con ordinanza, impugnabile con ricorso per cassazione soltanto da parte del pubblico ministero.

Si è ritenuto di estendere la facoltà di impugnazione anche all'imputato perché è evidente ch'egli può preferire, prevedendo l'inutilità del processo civile devoluto, che sia deciso subito il processo penale e alla parte civile, che può avere interesse di evitare un ritardo ingiustificato delle pronunce sull'azione civile da essa esercitata.

3. — Il progetto intende affermare più saldamente il principio della inderogabilità della competenza per materia, mantenendo tuttavia alcuni temperamenti ormai acquisiti alla nostra tradizione giuridica e comuni al processo civile.

In omaggio al detto principio si è soppressa la seconda parte del primo comma dell'articolo 33, disponendosi che l'incompetenza per materia è dichiarata anche di ufficio in ogni stato e grado del procedimento; mentre la

limitazione dell'emissione del mandato di arresto ai soli casi di obbligatorietà del mandato di cattura vale a ribadire che il giudice incompetente per materia non ha alcun potere discrezionale da esercitare.

Si è altresì soppressa la disposizione dell'ultimo capoverso dell'articolo 34, che si risolveva in una ingiustificata privazione del secondo grado di giurisdizione, quando le parti non avessero proposto la eccezione di incompetenza.

La regola della inderogabilità trova ulteriore riaffermazione in relazione al giudizio di appello con l'investitura *ex novo* della causa nel giudice competente (articolo 36).

Quanto ai temperamenti alla rigidità del principio, essi riflettono le ipotesi in cui il giudice di competenza superiore abbia giudicato di un reato attribuito ad un giudice di competenza inferiore.

Il progetto Leone esclude la nullità quando la dichiarazione di incompetenza non sia stata chiesta (articolo 34, capoverso).

In tale ipotesi invero non si pregiudica alcun diritto o interesse delle parti svolgendosi il giudizio dinanzi ad un giudice superiore, il che non diminuisce ma anzi accresce la garanzia delle parti.

Il temperamento risponde inoltre ad evidenti ragioni di economia processuale, evitando il rinnovamento del giudizio.

Nel caso che il tribunale abbia giudicato di un reato di competenza del pretore, si elimina altresì l'inconveniente che deriverebbe dalla diversa soluzione.

Se infatti la corte d'appello in detto caso annullasse la sentenza del tribunale e rinviasse il procedimento al pretore per il giudizio, avverrebbe che lo stesso tribunale, il quale ha conosciuto del reato in primo grado, sarebbe poi chiamato a decidere in grado di appello ed il pretore potrebbe essere influenzato dalla precedente decisione del tribunale.

Allo scopo di evitare tale notevole inconveniente si è ritenuto di mantenere il temperamento anche se la incompetenza non sia stata eccepita, limitatamente al caso in cui il tribunale abbia giudicato di un reato di competenza del pretore.

In relazione invece alla corte di assise si è riaffermato il principio dell'inderogabilità con l'investitura *ex novo* del giudice di primo grado, non potendosi verificare l'indicato inconveniente.

Detti temperamenti erano anche contenuti nel codice del 1913 (articoli 418 e 494) che anzi dichiarava inapplicabili le sentenze del tribunale quando avesse giudicato di un

reato di competenza del pretore senza che fosse stata eccepita la incompetenza.

Anche l'articolo 37 relativo alla pronuncia della cassazione nella incompetenza per materia è stato coordinato con le modifiche apportate ai precedenti articoli.

4. — Nell'articolo 40 è stato soppresso l'ultimo comma nel quale è stabilito che il procuratore generale può rimettere all'autorità giudiziaria del luogo in cui ha sede la corte d'appello l'istruzione e il giudizio a carico di minori di anni diciotto, quando non vi sono imputati maggiori di tale età, essendo questa disposizione stata implicitamente abrogata dal decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, sul tribunale per i minorenni.

5. — Nella prima parte dell'articolo 58, in relazione all'ordinanza che decide sulla richiesta o istanza di rimessione, si è soppressa la locuzione « non motivata » al fine di coordinare la disposizione con il nuovo testo dell'articolo 148, che ha reso obbligatoria la motivazione per tutte le ordinanze.

6. — Nell'articolo 60 è stato soppresso il capoverso, il quale esclude la rimessione quando si tratta di reati commessi contro giudici o magistrati del pubblico ministero nell'esercizio o a causa delle loro funzioni. Nell'applicazione di questa norma si è verificato che lo stesso giudice oltraggiato ha potuto procedere al giudizio. Ora qualunque ogni fiducia sia da riporre nel senso di giustizia dei magistrati, tuttavia è difficile cancellare dall'animo degli imputati l'impressione che le loro garanzie di difesa sono diminuite, se non eliminate, quando a provvedere nei loro confronti, sul fatto stesso che ha causato il procedimento, sia proprio la persona nella quale l'interesse dello Stato, penalmente tutelato, è lesa.

È sembrato invece opportuno ristabilire, con una maggiore estensione, il principio del capoverso dell'articolo 39 del codice del 1913 disponendo che in caso di rimessione di procedimenti di competenza pretoria, riguardanti magistrati (sia come imputati che persone offese), i reati devono essere giudicati da un tribunale diverso da quello competente per territorio, designato dalla corte di cassazione. Ciò allo scopo di sottrarre il pretore al disagio di giudicare colleghi o magistrati di lui più elevati in grado, e di assicurare la maggiore serenità di giudizio.

7. — Nell'articolo 63 mentre si è mantenuto il principio per cui l'astensione non richiede un procedimento contrassegnato da

formalità, si è ritenuto opportuno disporre che di essa resti traccia in un decreto che l'ammette o la esclude anche all'effetto di stabilire la prevenzione, e quindi la spontaneità dell'astensione sulla ricusazione, rilevante ai fini di tutelare il prestigio e la dignità del giudice. È ovvio che, data la materia particolarmente riservata ed interna del provvedimento, ogni motivazione sarebbe superflua e inopportuna.

Il progetto, per quanto concerne la competenza a decidere sulla ricusazione, ritorna al sistema del codice del 1913, che l'attribuiva al giudice superiore a quello al quale il magistrato ricusato appartiene.

Non è sembrato infatti idoneo a garantire sia la obiettività della relativa decisione sia la libertà del convincimento con la quale essa deve essere deliberata, rimettere il giudizio sui motivi di ricusazione al collegio al quale il ricusato appartiene.

Si è anche resa più chiara la regola già contenuta nell'articolo 47, capoverso, del codice del 1913, relativa alla ricusazione di un giudice della corte di cassazione.

Contro l'ordinanza che pronuncia sulla ricusazione possono ricorrere per cassazione il pubblico ministero, la parte che ha proposto la ricusazione e il giudice ricusato, la cui onorabilità e prestigio possono venire compromessi dall'esito di questo incidente.

Non si è ritenuto opportuno seguire, su questo punto, il progetto Leone, secondo cui l'ordinanza «è impugnabile ai sensi dell'articolo 200».

Questa regola, infatti, è inapplicabile nella fase istruttoria, quando viene emessa sentenza di rinvio a giudizio, e non trova razionale applicazione neppure in relazione alle ordinanze emesse nel periodo degli atti preliminari al giudizio ovvero durante il dibattimento, perché nel nuovo testo dell'articolo 68 la competenza a pronunciare sulla ricusazione è attribuita al giudice immediatamente superiore, che è anche quello cui spetta decidere sulla impugnazione avverso la sentenza. Sulla impugnazione cumulativa verrebbe quindi a giudicare lo stesso giudice che ha già deciso sulla ricusazione.

In relazione poi al mutato valore della moneta ed anche al fine di evitare ricusazioni temerarie e il conseguente dannoso perturbamento dell'ordine processuale, si è elevata la misura della sanzione pecuniaria stabilita dall'articolo 71, quando la ricusazione è stata dichiarata inammissibile o rigettata.

8. — Il codice vigente considera definitive (in rapporto al processo) le ordinanze

relative alla costituzione della parte civile e alla citazione del responsabile civile pronunciate dal giudice durante la istruzione formale, sia che il giudice le pronunci d'ufficio, sia che le emetta sull'opposizione delle parti. E correlativamente considera definitivamente decaduti dal proporre opposizione gli interessati che, se si procede all'istruzione formale, non osservano i termini prescritti per impugnare la costituzione della parte civile o per chiedere l'esclusione del responsabile civile. Tale sistema è sembrato eccessivamente rigoroso e contrario alla concentrazione delle due azioni, che pure raggiunge il fine, di interesse pubblico, di evitare il dispendio di attività giurisdizionale conseguente alla duplicazione dei processi. Tanto più che è da tenere presente che la dichiarazione di costituzione di parte civile può farsi anche all'inizio dell'istruzione formale, quando non bene si profila, talvolta, neanche la legittimazione delle parti, sicché la decisione dell'incidente relativo alla ammissibilità o meno delle anzidette parti private non può non risentire dello stato imperfetto dell'istruzione. D'altra parte, gli interessati hanno diritto, se non l'hanno fatto prima e non si sono verificate decadenze, di costituirsi e di intervenire, o rispettivamente d'opporvi e di chiedere l'esclusione o la messa fuori causa, finché non sono state compiute le formalità di apertura del dibattimento o, secondo i casi, immediatamente dopo: cosicché basterebbe ritardare quegli atti fino a questo momento, per sottrarsi alle conseguenze di affrettate decisioni sull'incidente pronunciate (senza, tra l'altro, pubblica discussione) in istruzione.

Infine, non si può trascurare che mentre le ordinanze che respingono la costituzione di parte civile o che escludono o mettono fuori causa il responsabile civile sono definitive, il giudice invece può, di ufficio, nel caso contrario, dichiarare inammissibili costituzione e intervento (articoli 99 e 120), anche quando gli interessati hanno visto respingere nell'istruzione le loro opposizioni o le loro istanze e non possono più riproporle nel dibattimento.

Tutto ciò considerato, si è ritenuto che, mentre non è possibile un ritorno integrale al codice del 1913 (il quale, pur ammettendo che le ordinanze pronunciate e le decadenze verificatesi durante la istruzione precludesero la riproposizione degli incidenti relativi soltanto in quella fase del procedimento, tuttavia ammetteva a riproporli in dibattimento fino all'inizio della discussione), sia invece utile consentire che la costituzione di

parte civile, la istanza per la citazione del responsabile civile e le relative opposizioni e istanze di esclusione o di messa fuori causa possano essere proposte in dibattimento: purché nel termine stesso nel quale esse potevano essere chieste o proposte se non fossero state chieste o proposte durante la istruzione. In tal modo le ordinanze emesse e le decadenze verificatesi in periodo istruttorio hanno valore esclusivamente per quella fase; cosicché non sarà possibile durante l'istruzione discutere più di una volta gli incidenti relativi.

Allo scopo di attuare le indicate riforme nel progetto Leone è stato, innanzi tutto, sostituito al penultimo comma dell'articolo 97, che vieta di fare opposizione nel dibattimento contro la costituzione della parte civile ammessa durante l'istruzione formale, un altro comma che autorizza invece tale opposizione, anche se essa avvenga per i motivi rigettati nell'istruzione; inoltre, nello stesso articolo 97, l'ultimo comma, che fa divieto di riproporre nel dibattimento la costituzione di parte civile respinta durante l'istruzione, è stato modificato nel senso di consentire una nuova istanza di costituzione.

Per quanto concerne poi il responsabile civile, mentre è stato soppresso il primo comma dell'articolo 118 che stabilisce che l'istanza per l'esclusione del responsabile civile non può essere proposta nel dibattimento quando la citazione o l'intervento dello stesso ha avuto luogo durante l'istruzione formale, è stato modificato il secondo comma di detto articolo, che non consente la citazione o l'intervento del responsabile civile quando il medesimo citato o intervenuto durante l'istruzione formale sia stato messo fuori causa, prevedendosi invece la possibilità di una nuova citazione o l'intervento anche se per i motivi rigettati nell'istruzione.

Tale regolamentazione è sembrata però insufficiente a concretizzare le riforme di cui si è discusso in precedenza. Invero, mentre con la soppressione del primo comma dell'articolo 118 l'ipotesi della proposizione, nel dibattimento, dell'istanza per l'esclusione del responsabile civile, citato o intervenuto durante l'istruzione formale, trovava regolata dal primo comma dell'articolo 119, il quale statuisce che l'istanza per l'esclusione dalla causa del responsabile civile può essere proposta nel dibattimento quando la citazione o l'intervento ha avuto luogo anteriormente, non altrettanto avviene relativamente alla costituzione della parte civile.

Né si dica che l'ipotesi è regolata dal penultimo comma dell'articolo 97 quale risulta dopo la modifica suaccennata.

Questo infatti prevede bensì l'ipotesi della opposizione fatta nel dibattimento contro la costituzione di parte civile avvenuta durante l'istruzione formale, ma presuppone che sia già stata pronunciata, in questa fase processuale, una ordinanza che abbia respinto l'opposizione proposta tempestivamente nell'istruzione formale stessa.

Pertanto, anche allo scopo di ottenere una uniformità con l'analoga disposizione del primo comma dell'articolo 119, si è opportunamente modificato il primo comma dell'articolo 98 nel senso che si è stabilito che contro la costituzione della parte civile avvenuta durante le formalità di apertura del dibattimento o anteriormente può essere fatta opposizione nel dibattimento.

Una situazione opposta alla precedente si verifica nel progetto Leone per quanto riguarda l'opposizione contro la citazione o l'intervento del responsabile civile. Ivi, invero, mentre è regolata l'ipotesi in cui l'opposizione si faccia per la prima volta in dibattimento, non è previsto invece il caso dell'opposizione, nel dibattimento, contro la citazione o l'intervento del responsabile civile ammesso durante la istruzione formale. Per colmare tale lacuna è stato aggiunto un apposito comma nell'articolo 118, che prende il posto di quello soppresso.

Va infine fatto presente che l'altro comma dell'articolo 97 di nuova formulazione, con cui si è statuito che la costituzione della parte civile respinta durante l'istruzione formale può essere riproposta nel dibattimento, è stato modificato nel senso che si è precisato che la riproposizione può avvenire anche se per i motivi rigettati nell'istruzione, e ciò in analogia con quanto è disposto per la nuova citazione o l'intervento del responsabile civile.

9. — Di qualche rilievo sono le modifiche apportate agli articoli 130 e 131, che concernono rispettivamente le sanzioni contro il difensore dell'imputato, il quale abbandona la difesa, ed i provvedimenti per la sostituzione, e il cui contenuto, nel progetto, è stato invertito, essendo apparso opportuno trattare prima dei provvedimenti per la sostituzione e poi delle sanzioni per l'abbandono di difesa.

Il secondo capoverso dell'articolo 130 contiene delle innovazioni rispetto al corrispondente primo capoverso dell'articolo 131 attuale. Innanzi tutto esso non prevede più

la possibilità di affidare l'incarico della difesa, innanzi ai tribunali, o alle corti, dell'imputato abbandonato dal suo difensore a un uditore giudiziario, o, in mancanza, a un giudice secondo il codice vigente, quando il difensore renitente non può essere altrimenti sostituito. Infatti i tribunali e le corti, normalmente, hanno sede in centri giudiziari di una certa importanza ove, essendo numerosi gli avvocati e i procuratori, la sostituzione con organi professionalmente preparati alla difesa non è difficile e pertanto è preferibile non distogliere i giudici dalle loro normali funzioni.

Nell'interesse poi dell'imputato si è modificato il sistema vigente il quale, nell'ipotesi di abbandono, si limita a facultizzare il giudice a concedere un termine per preparare la difesa non superiore a tre giorni e vieta di sospendere il dibattimento per un periodo maggiore o di rinviarlo a nuovo ruolo a causa dell'abbandono. È sembrato infatti che un termine per la difesa, se richiesto, debba essere sempre concesso, ed inoltre che, pur dovendosi confermare di regola il divieto suindicato, per evitare che l'abbandono sia dettato dall'intento di ritardare la sentenza che si prevede sfavorevole, si debba fare eccezione per i processi di particolare gravità.

Non si è invece ritenuto di poter seguire il progetto Leone nel punto in cui stabilisce che il termine per la difesa debba essere non inferiore a tre giorni. È sembrato infatti che un termine fino a tre giorni sia normalmente sufficiente, mentre idonea garanzia per i processi più gravi appare la possibilità concessa al giudice di sospendere il dibattimento per un periodo maggiore o rinviarlo addirittura a nuovo ruolo.

Nell'ultimo comma, invece, è previsto che se l'abbandono avviene nel dibattimento innanzi al pretore, la sostituzione può essere fatta anche con un vice-pretore o un uditore e ciò per consentire la definizione del processo. Nelle sedi di moltissime preture, infatti, normalmente gli esercenti professioni forensi sono in numero molto limitato; e il pretendere in ogni caso l'osservanza della norma del secondo capoverso dell'articolo 130 avrebbe potuto creare difficoltà gravi. Si è stabilito infine che il giudice, se richiesto, concede un termine per la difesa.

Per quanto concerne poi il nuovo articolo 131 va fatto presente che il progetto accoglie in parte i voti degli ordini professionali relativamente ai provvedimenti disciplinari dei quali il difensore dell'imputato si rende passibile, allorché violi i doveri risul-

lanti dall'articolo 129. Detti voti erano orientati nel senso che anche il difensore dell'imputato dovesse essere denunciato agli ordini professionali per le relative sanzioni. Senonché la difesa dell'imputato è attività troppo importante perché possa essere sottratta agli organi della giurisdizione, durante l'esercizio della quale avviene la trasgressione dei divieti imposti al difensore, la potestà di valutare la gravità e quindi di applicare la relativa sanzione. D'altra parte è sembrato giusto non mantenere questo potere nel giudice davanti al quale la trasgressione si verificò per evitare che dalle immediate ripercussioni del fatto egli venga indotto ad una meno ponderata valutazione di esso e delle circostanze nelle quali si è verificato. Si è quindi preferito ritornare, sia per la misura delle sanzioni, sia per la determinazione dell'organo competente a giudicare, al sistema del codice del 1913. È stata pertanto nell'articolo 131 attribuita alla sezione istruttoria la competenza relativa.

10. — La soppressione della prima parte dell'articolo 136 si coordina con le modifiche già apportate da precedenti provvedimenti legislativi (come quella della soppressione della costituzione in carcere per l'ammissibilità della impugnazione). Nonostante che la latitanza costituisca una situazione di contrasto coi poteri coercitivi del giudice, non è opportuno privare il latitante della pienezza del diritto alla difesa.

11. — In applicazione dell'articolo 111 della Costituzione, il quale stabilisce che tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati, si è soppresso nel secondo capoverso dell'articolo 148 l'inciso « se la legge non stabilisce altrimenti ».

12. — Nell'ultimo capoverso dell'articolo 151, il progetto Leone, per rendere possibile la tempestiva presentazione dei motivi dell'impugnazione, ha inserito l'obbligo della comunicazione del deposito degli originali dei provvedimenti soggetti ad impugnazione al difensore che l'imputato abbia eventualmente indicato nella dichiarazione di impugnazione.

Tale modifica è stata accolta anche nel presente progetto, perché con essa il difensore è posto immediatamente in grado di redigere i motivi di gravame, a norma dell'articolo 201, senza che l'imputato debba mettersi in comunicazione con lui, il che, talvolta, se sono diversi i luoghi di residenza, può richiedere tempo, che viene sottratto al difensore per la

redazione dei motivi stessi. Nel contempo però è apparso opportuno regolare espressamente situazioni analoghe, in cui la notifica al difensore si ritiene debba farsi, secondo un orientamento accolto dalla giurisprudenza della corte di cassazione, anche in base alle vigenti disposizioni.

All'uopo si è tenuta distinta l'ipotesi dei provvedimenti emessi in seguito a procedimenti in camera di consiglio da quella delle sentenze pronunciate in seguito al dibattimento, e si è prescritto che l'avviso dell'avvenuto deposito sia fatto, nella prima ipotesi, al difensore dell'imputato e, nella seconda, al difensore che abbia proposto l'impugnazione, e a quello che sia stato designato dall'imputato nella dichiarazione d'impugnazione.

13. — In armonia con il nuovo ordinamento dei giudizi di assise, l'ultimo capoverso dell'articolo 153 è stato modificato nel senso che i provvedimenti in camera di consiglio di competenza della corte di assise e della corte di assise di appello, quando è chiusa la sessione sono deliberati rispettivamente dal tribunale del luogo ove ha sede la corte di assise o dalla corte di appello.

14. — La materia delle notificazioni all'imputato è stata regolata in modo da contemperare con le esigenze della celerità della procedura quella che l'imputato sia posto in grado di ricevere effettivamente gli atti dei quali deve essere a conoscenza, secondo la legge, per difendersi adeguatamente.

Attualmente, come è noto, non rimane nelle relazioni di notificazione, alcuna traccia dell'incarico assunto da altri di consegnare la copia all'imputato precariamente assente. Ciò è tanto meno spiegabile in quanto il codice di procedura civile prescrive che l'originale dell'atto notificato sia firmato dalla persona che lo riceve e che al destinatario dell'atto l'ufficiale dia comunicazione della notificazione avvenuta mediante lettera raccomandata (articolo 130, 4° comma, del codice di procedura civile). Ora non è sembrato equo prescrivere per un processo nel quale sono in pericolo la libertà e l'onore di una persona minori garanzie che per un processo civile, dove oggetto della lite normalmente sono soltanto diritti patrimoniali. Pertanto si è introdotto tra il primo e il secondo capoverso dell'articolo 169 un capoverso contenente le disposizioni anzidette.

Inoltre, in base al sistema vigente, se mancano persone idonee a ricevere l'atto o quelle idonee vi si rifiutano, non vi sarebbe

altro mezzo che ricorrere alla notificazione meramente formale di cui all'articolo 170, ponendo l'imputato in condizione di non conoscere praticamente nulla di quanto invece gli va comunicato.

Il progetto (articolo 169, ultimo comma) prevede per tale ipotesi che l'atto da notificare sia dall'ufficiale giudiziario depositato nella casa comunale del luogo dove la notificazione va eseguita, mentre avviso del deposito dev'essere affisso alla porta della casa di abitazione dell'imputato ovvero alla porta del luogo dove egli esercita abitualmente la sua attività professionale, fermo restando l'obbligo di dargli avviso della notificazione mediante lettera raccomandata.

15. — Conseguenza delle su riferite innovazioni è che il decreto di irreperibilità ai sensi dell'articolo 170 deve ora essere emesso soltanto nel caso che non sia possibile la notificazione ai sensi dell'articolo precedente, cioè quando sia rimasto ignoto ogni recapito dell'imputato.

Inoltre si è modificato l'attuale sistema che poggia tutto sul carattere definitivo del decreto anzidetto, anche se per avventura non siano stati esperiti tutti i mezzi di ricerca per rintracciare l'imputato, nel senso che si è posto l'obbligo anziché la facoltà al giudice di esperire nuove ricerche precisando altresì la direzione nelle quali devono essere fatte (luogo di nascita e dell'ultima dimora) e si è limitata nel tempo la validità del decreto di irreperibilità, per cui quello emesso durante la istruzione non ha efficacia ai fini del giudizio di primo grado e quello emesso in quest'ultimo non ha efficacia ai fini del giudizio di appello o di rinvio.

16. — Naturale complemento delle precedenti disposizioni sono le innovazioni apportate all'articolo 171.

Il codice vigente impone all'imputato non detenuto e a quello detenuto che deve essere scarcerato l'onere della dichiarazione o della elezione di domicilio, e stabilisce che, se essi non la fanno o la fanno in maniera non idonea, le ulteriori notificazioni siano eseguite ai sensi dell'articolo 170 e cioè come se si trattasse di imputati irreperibili.

In proposito si è ritenuto che, pur dovendosi mantenere l'obbligo da parte dell'imputato detenuto di fare, all'atto della scarcerazione, la dichiarazione o la elezione di domicilio, e da parte dell'imputato non detenuto — allorché viene invitato dal giudice a dichiarare i luoghi ove risiede, lavora

o dimora, con l'avvertimento che egli ha la facoltà di eleggere domicilio per le notificazioni — di dichiarare i luoghi anzidetti, tuttavia non sia possibile, nell'interesse della difesa dell'imputato, mantenere la norma che fa derivare l'applicabilità della disposizione dell'articolo 170 dalla mancata o inidonea dichiarazione o elezione di domicilio.

Essa, invero, se può soddisfare una esigenza del funzionamento della giustizia, non è certo una norma che agevoli all'interessato la conoscenza di quanto gli deve essere notificato. La norma stessa si appalesa, anzi, addirittura vessatoria perché può colpire anche l'imputato del quale sono certi i luoghi ove risiede, lavora o dimora.

Pertanto, si è disposto che se mancano o sono insufficienti o inidonee la dichiarazione o la elezione di domicilio, si provvede a norma degli articoli 169 e 170 e cioè alla notificazione nelle vie ordinarie.

È stata poi mantenuta la disposizione che prescrive la comunicazione del cambiamento del domicilio (coordinata, naturalmente, con la modificazione introdotta nell'articolo), da farsi all'autorità precedente; e si è altresì mantenuto fermo l'obbligo della « dichiarazione raccolta a processo verbale », soppressa nei precedenti progetti.

Si è invero ritenuto che il suddetto obbligo, mentre da una parte elimina (pur senza pensare a maliziosi comportamenti dell'imputato) possibili inconvenienti al regolare svolgimento del procedimento, rivestendo di autenticità ogni comunicazione relativa alla mutazione dei luoghi o del domicilio eletto, non contrasta dall'altra con i principi accolti nelle esposte innovazioni e nemmeno può apparire vessatoria nei confronti dell'imputato, al quale viceversa viene offerta, come facilitazione, la possibilità di rendere la dichiarazione, oltre che alla cancelleria o segreteria del magistrato precedente, anche a quella del pretore del luogo nel quale abbia trasferito l'abitazione o l'esercizio abituale della sua attività professionale, o il domicilio eletto. S'intende che fin quando al magistrato precedente non è stata trasmessa la dichiarazione di trasferimento, le notificazioni seguitano a farsi utilmente nei luoghi risultanti dagli atti.

È stata poi armonizzata la formulazione dell'articolo 172 con quella degli articoli 170 e 171.

17. — L'articolo 177-bis riproduce le disposizioni contenute nell'articolo 113 del codice di procedura penale del 1913, con il

quale si prescriveva che venisse dato avviso, mediante lettera raccomandata, all'imputato del quale fosse nota la dimora all'estero, del procedimento iniziato a suo carico, con invito a dichiarare od eleggere domicilio per la notificazione degli atti nel territorio dello Stato.

Si è tolta la prescrizione contenuta nel progetto Leone, che tale dichiarazione o elezione avvenga entro trenta giorni, potendo tale periodo essere a volte insufficiente e quindi essendo sembrato preferibile lasciare al magistrato di decidere caso per caso, a seconda delle circostanze, e si è, viceversa, ritenuto opportuno disporre, in conformità del codice abrogato, che la formalità dell'avviso non sospende né ritarda il procedimento.

Per il caso poi in cui non si conosca la dimora all'estero dell'imputato o questi non proceda alla dichiarazione o elezione di domicilio, si è disposto, anche qui in conformità del codice del 1913, che il giudice o il pubblico ministero emetta senz'altro il decreto di irreperibilità. Il progetto Leone prescriveva invece che si dovesse procedere a norma dell'articolo 170 e cioè come se si trattasse di imputato irreperibile. Non si è ritenuto di poter seguire tale sistema a causa delle complicazioni a cui esso darebbe luogo, dovendo il giudice o il pubblico ministero, a seguito delle modificazioni introdotte in detto articolo, disporre, prima di emettere il decreto di irreperibilità, nuove ricerche particolarmente nel luogo di nascita ed in quello dell'ultima dimora dell'imputato e potendo quest'ultimo luogo trovarsi anche all'estero.

18. — Con l'articolo 179 sono stati introdotti, in armonia con le modificazioni apportate all'articolo 169, due nuovi motivi di nullità delle notificazioni: 1°) la mancanza, nell'originale dell'atto notificato, della firma di chi riceve l'atto per conto dell'imputato; 2°) l'omessa affissione o la mancanza della comunicazione del deposito dell'atto nella casa comunale, quando l'atto è stato rifiutato dalle persone indicate nell'articolo 169, ultima parte.

19. — In materia di nullità l'aspirazione concorde nella dottrina e lo stesso orientamento giurisprudenziale, che su questo punto ha avuto il gran merito di anticipare la riforma sia dando ampio respiro alle nullità di ordine generale, sia configurando prima e allargando poi i casi di inesistenza, sono nel senso di ripristinare le nullità assolute pur

contenendone le applicazioni. Quando si tratta invero di forme che attengono a momenti fondamentali del processo o a facoltà o poteri nei quali si rispecchia il diritto di difesa dell'imputato, è evidente che la forma assume a garanzia sostanziale e come tale deve essere accompagnata dalla più rigorosa disciplina di attuazione. Già il codice penale militare aveva, anticipando la riforma in corso, mantenute assolute le nullità generali. Pertanto sono state dichiarate assolute le nullità previste dall'articolo 185.

È opportuno rilevare che il ripristino delle nullità assolute (se assolute possono chiamarsi le nullità rilevabili di ufficio e deducibili in ogni stato e grado del procedimento) non elimina il concetto di inesistenza il quale però, proprio per effetto delle nullità assolute, tornerà nel suo vero ambito. E pertanto, ove la dottrina e la prassi potessero rinvenire un caso di invalidità dell'atto, così radicale e al di là di ogni margine di sanabilità da importare sostanziale assenza del rapporto processuale, l'inesistenza tornerà a giocare il suo ruolo, travolgendo anche l'autorità del giudicato.

In correlazione a tale innovazione è stato soppresso il secondo comma dell'articolo 184.

Va fatto infine presente che, per quanto attiene alle nullità della citazione, pur essendosi mantenuto il sistema vigente che attribuisce valore di convalida alla presentazione delle parti anche se determinata dallo scopo di dedurre la nullità, si è tuttavia accentuata la garanzia delle parti stesse, attribuendo loro il diritto a un termine per la difesa non inferiore a cinque giorni, salvo che il giudice ritenga di rinviare il dibattimento.

20. — L'articolo 111 della Costituzione dichiara soggetti a ricorso per cassazione, per violazione di legge, tutte le sentenze e tutti i provvedimenti sulla libertà personale emessi dal giudice, originario o speciale. Quantunque ormai più non si dubiti del valore precettivo di questa regola, tuttavia non si poteva, in una riforma anche limitata, non introdurla nel codice.

Il sistema che ne risulta è pertanto il seguente. Le sentenze e i provvedimenti sulla libertà personale sono soggetti, anche nel silenzio della legge, a ricorso per cassazione; gli altri provvedimenti, ai rimedi espressamente stabiliti dalla legge.

Il principio costituzionale è stato introdotto nel capoverso dell'articolo 190. Di esso, s'intende, va fatta applicazione, tenendo sempre di mira il principio che per proporre

una impugnazione è necessario avervi interesse.

Per quanto attiene alle sentenze, si sono prospettate le due situazioni delle sentenze sulla competenza e di quelle di rinvio a giudizio che, per il loro contenuto e la loro funzione (le prime conclusive solo formalmente di una fase del processo: potrebbero essere infatti considerate come elementi processuali, le seconde introduttive di una fase di merito di prima istanza), sono ritenute non impugnabili anche per un criterio di economia processuale.

Accogliendo questa esigenza, si è espressamente prevista l'eccezione, in conformità del progetto Leone, per le due categorie di sentenze.

Relativamente alle sentenze sulla competenza, si è ritenuto, però, che non dovessero essere escluse dall'impugnazione quelle che, non potendo dar luogo a un conflitto di giurisdizione o di competenza, definiscono il procedimento, in quanto siffatta esclusione sarebbe in contrasto con il citato articolo 111 della Costituzione e comunque urterebbe contro ogni esigenza di giustizia perché impedirebbe l'ulteriore persecuzione del reato.

In merito poi ai provvedimenti sulla libertà personale, si è ritenuto di adottare la formula contenuta nel progetto Zoli, essendo apparsa più aderente al suindicato precetto costituzionale e quindi si è stabilito che sono sempre soggetti a ricorso per cassazione, quando non siano altrimenti impugnabili, i provvedimenti con i quali il giudice decide sulla libertà personale.

21. — Nell'articolo 192 è stata riprodotta dall'articolo 128 del codice di procedura del 1913 la legittimazione dei genitori e del tutore ad impugnare i provvedimenti riguardanti i figli minori sottoposti alla patria potestà o le persone sottoposte a tutela.

L'innovazione tende a realizzare una più efficace tutela dei diritti dell'incapace nel processo penale in relazione specialmente alla ammessa impugnabilità delle sentenze di proscioglimento nei confronti delle persone non imputabili.

L'opportunità di essa non sembra possa negarsi, perché i figli minori o le persone sottoposte a tutela, anche se hanno la capacità processuale penale, non sono dotati di tale maturità di giudizio da far considerare esclusivo il loro potere di valutazione circa la convenienza di impugnare i provvedimenti a loro sfavorevoli. E ciò è appunto tanto più logico in quanto nella prima parte dell'articolo 193 è richiesto per la validità della rinuncia del-

l'imputato incapace alla impugnazione proposta per lui dal difensore, il consenso di chi esercita la patria potestà o la tutela.

L'innovazione, peraltro, non fa che completare l'attuale sistema processuale nel quale esistono dei casi in cui il genitore o il tutore possono presentare ricorso contro i provvedimenti riguardanti incapaci (articoli 636 e 640).

Il genitore e il tutore, in sostanza, esercitano la impugnazione spettante all'incapace, alla quale quindi occorre fare riferimento sia per quanto attiene ai termini che per ogni altro effetto. E poiché deve ragionevolmente ritenere che essi siano a conoscenza del procedimento che interessa un loro congiunto o tutelato, si è stabilito che non hanno diritto a notificazione del provvedimento.

A differenza di quanto stabilito per la impugnazione proposta dal difensore, la contraria dichiarazione di volontà dell'incapace non toglie efficacia all'impugnazione del genitore e del tutore. Ciò si spiega per la finalità cui adempie la legittimazione delle persone predette, intesa ad una migliore tutela dell'incapace, ed è in armonia col sistema che prevede altre analoghe ipotesi (articolo 120, capoverso, del codice penale, circa il diritto di querela).

22. — Nell'intento di accrescere il concreto contenuto del contraddittorio nel processo penale si è introdotto nell'articolo 199-bis l'obbligo di notificare all'imputato l'impugnazione del pubblico ministero, eliminandosi, specie per i giudizi di cassazione, l'inconveniente di una impugnazione che può rimanere sconosciuta all'imputato.

Per il caso di inosservanza della disposizione si è stabilita la nullità degli atti del giudizio sulla impugnazione. Non si è ritenuto di seguire il progetto Leone che da tale inosservanza faceva derivare la inammissibilità della impugnazione stessa.

Si è ritenuta invero tale conseguenza troppo grave in un provvedimento determinato da esclusivo fine di giustizia, tanto più che si farebbe dipendere la inammissibilità della impugnazione da fattori meramente accidentali, estranei alla parte impugnante e da questa non dominabili neppure con la più grande oculatezza (si pensi, tra l'altro, alla scadenza del termine per negligenza del cancelliere o dell'ufficiale giudiziario, e a tutti i possibili casi di nullità delle notifiche, aumentati di numero in dipendenza delle innovazioni apportate nel sistema delle notificazioni).

Con la soluzione accolta è rimasto d'altra parte salvaguardato il diritto dell'imputato ad essere informato della impugnazione del pubblico ministero con congruo anticipo (un mese) sulla data fissata per la trattazione della impugnazione stessa.

23. — Nell'articolo 200 si è soppressa, per la impugnazione delle ordinanze impugnabili insieme alla sentenza, la riserva di gravame, la quale, nello svolgimento sollecito del dibattimento o per la non tempestiva percezione della importanza dell'ordinanza da parte del difensore, poteva costituire grave pregiudizio per la piena esplicazione del diritto di difesa.

A differenza, invece, del progetto Leone, si è ritenuto di mantenere il penultimo capoverso in base al quale l'inoppugnabilità della sentenza rende inoppugnabile l'ordinanza.

La soppressione di tale norma si giustificerebbe se non vi fossero più sentenze emesse a seguito di giudizio e non soggette ad impugnazione, mentre, anche dopo la modifica introdotta all'articolo 190, conseguente al principio posto dall'articolo 111 della Costituzione, casi di sentenze non impugnabili continuano ad esservene, quali le sentenze che pronunciano sulla competenza.

Né la giustificazione della soppressione potrebbe rinvenirsi in una supposta inconciliabilità con l'altro principio contenuto nell'articolo 111 della Costituzione, recepito anch'esso nell'articolo 190 del codice, della ricorribilità per cassazione di tutti i provvedimenti con i quali il giudice decide sulla libertà personale. Invero tale inconciliabilità non sussiste perché la disposizione del comma in questione riguarda, a tutta evidenza, soltanto le ordinanze che debbono essere impugnate congiuntamente con la sentenza e non anche quelle nei confronti delle quali è consentita, in virtù della salvezza contenuta nel primo comma dello stesso articolo, impugnazione autonoma, come avviene, appunto, nel sistema del progetto per le ordinanze che provvedono sulla libertà personale (articolo 272-bis).

24. — In correlazione con l'innovazione proposta nell'articolo 151, ove l'obbligo della notifica dell'avviso dell'avvenuto deposito di procedimenti soggetti a impugnazione è stato esteso a favore del difensore dell'imputato nei casi specificati in detto articolo, si è stabilito nell'articolo 201 che il termine per la presentazione dei motivi decorre dall'ultima delle notifiche.

25. — Al testo dell'articolo 220 è stato aggiunto un capoverso con il quale si provvede a rendere più stretto e quindi efficiente il vincolo di subordinazione della polizia giudiziaria all'autorità giudiziaria e più stabili gli organici in modo che la specializzazione da un lato faciliti l'acquisizione di più profonde e vaste cognizioni e formi le competenze, d'altra parte offra maggiori garanzie di serietà e di impegno.

Il problema della polizia giudiziaria posto all'ordine del giorno dall'articolo 109 della Costituzione, e in più d'una occasione al Parlamento, dibattuto in convegni e in congressi, periodicamente rinnovato sulla stampa in occasione di alcuni processi, è ormai maturo perché abbia almeno un principio di soluzione.

Non è il codice la sede per risolvere un tale problema ma si è ritenuto opportuno almeno avviarlo a soluzione con la modifica all'articolo 220 e con altre che saranno brevemente illustrate man mano che se ne presenterà l'occasione (articoli 229, 238).

Nel predetto capoverso il progetto afferma che in ogni sede giudiziaria l'ufficiale di polizia giudiziaria più elevato in grado è responsabile presso il procuratore generale, il procuratore della Repubblica ed il pretore dell'opera degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria da lui dipendenti, e non può essere allontanato dalla sede, né privato dell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria, senza il consenso del procuratore generale. Qualsiasi promozione degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria non può essere disposta senza il parere favorevole del procuratore generale, salvo che l'ufficiale o l'agente abbia cessato dalla funzioni di polizia giudiziaria da almeno due mesi.

In conseguenza degli aumentati poteri del procuratore generale, si è ritenuto, nel numero 2° dell'articolo 221, di specificare che, tra gli ufficiali dei carabinieri, degli agenti di custodia e della guardia di finanza, sono ufficiali di polizia giudiziaria soltanto quelli superiori e inferiori e non anche gli ufficiali generali.

26. — Meritano qualche rilievo le modificazioni apportate all'articolo 224, concernente le perquisizioni di polizia giudiziaria.

Questo è stato già modificato con l'articolo 3 del decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 45, la cui formulazione però è tutt'altro che felice.

Il testo del progetto evita la minuta casistica del secondo e terzo comma che l'articolo 3 citato vi introdusse: questi conten-

gono infatti disposizioni disciplinari e penali relative alla ipotesi di perquisizione arbitraria, dolosa o colposa, da parte degli ufficiali di polizia giudiziaria; al giudizio direttissimo con il quale si deve procedere, se vi sono gli estremi del delitto preveduto dall'articolo 609 del codice penale; ai rapporti fra il giudizio penale per questo delitto e il giudizio disciplinare; ai termini ristretti entro i quali le sanzioni disciplinari vanno applicate per imprimere carattere di esemplarità alla repressione di abusi. Tutta questa particolareggiata disciplina appare fuori luogo e, pertanto, ciò che non rientra nell'ambito meramente processuale della norma è stato eliminato. Così sono stati soppressi, perché ritenuti superflui, gli accenni relativi alla responsabilità penale o disciplinare contenuti in detti commi. Ciò non vuol dire che gli abusi non debbano essere puniti: ma questa è materia del codice penale, al quale è fatto richiamo, sia pure indirettamente, nell'articolo 229, che provvede anche alle sanzioni disciplinari. Non si è riprodotta la norma, inserita nel progetto preliminare del 1950 (articolo 514, comma 2°), che prescrive il procedimento per giudizio direttissimo, non apparendo opportuno derogare alla disciplina comune.

È sembrato inoltre che si debba sottolineare che anche nel caso di perquisizioni domiciliari operate dalla polizia è ammesso l'intervento della difesa: nel senso che la persona presso la quale avviene la perquisizione personale o domiciliare, possa farsi assistere da un patrono di sua fiducia senza che ciò abbia a ritardare, naturalmente, l'esecuzione dell'atto. A tale fine è stato integrato il generico richiamo all'osservanza delle norme sull'istruzione formale con quello specifico al secondo capoverso dell'articolo 304-ter.

L'altra aggiunta, fatta all'articolo, è giustificata dallo scopo di coordinare questo con gli articoli 18, terzo comma, e 14, secondo comma, della Costituzione. In questi articoli, stabilito che la libertà personale e il domicilio sono inviolabili, è prescritto che le eccezioni a tale regola possono aver luogo soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria. Per quanto riguarda le limitazioni alla libertà personale (è prevista espressamente anche la perquisizione personale) il terzo comma dell'articolo 13 aggiunge testualmente che anche l'autorità di pubblica sicurezza, in casi eccezionali di necessità e di urgenza, può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro

quarantott'ore all'autorità giudiziaria: se questa non li convalida nelle successive quarantott'ore, i detti provvedimenti si intendono revocati e restano privi di ogni effetto.

Per quanto riguarda il domicilio, l'articolo 14, secondo comma, estende alle ispezioni, perquisizioni e sequestri che ivi avvengono le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale. Donde discende la necessità che anche tali atti, se eseguiti dalla polizia giudiziaria per motivi di necessità ed urgenza, vadano comunicati, per la convalida, all'autorità giudiziaria nei termini che la Costituzione pone per gli atti limitativi della libertà personale (cioè quarantott'ore per la comunicazione e quarantott'ore per la convalida). Il secondo comma, pertanto, traduce in norma di legge ordinaria gli articoli 13, secondo e terzo comma e 14, secondo comma, della Costituzione. Naturalmente la sanzione che deriva dall'inosservanza dei termini o dalla non convalidazione degli atti è che questi s'intendono privi di ogni effetto, giusta quanto è già stabilito dal ricordato articolo 14 della Costituzione. Infine nell'articolo 224, come risulta modificato dal citato articolo 3, del decreto del 1944, si è soppresso l'ultimo comma, in base al quale, quando non si ha flagranza e quindi manca la possibilità di procedere a perquisizioni domiciliari da parte della polizia giudiziaria, questa può piantonare l'abitazione, impedendo a chicchessia di uscire senza giustificato motivo, prima dell'inizio delle operazioni. Tale norma non appare necessaria, poiché nelle ipotesi ivi prevedute sono sufficienti i normali poteri concessi agli organi di polizia.

27. — Nell'articolo 226, l'ultimo capoverso è stato armonizzato con l'articolo 15, secondo comma, della Costituzione, il quale protegge la inviolabilità della corrispondenza, nel senso che soltanto l'autorità giudiziaria può, con atto motivato, limitarla. Non essendo, però, preveduto dalla Costituzione, in materia di limitazioni alla libertà di corrispondenza, l'intervento provvisorio di urgenza della polizia giudiziaria, si è dovuto regolare tale intervento secondo le direttive tracciate dalla Costituzione per la tutela della libertà personale e del domicilio. Si è pertanto stabilito che solamente nel caso di flagranza di reato gli organi della polizia giudiziaria possono procedere direttamente ad intercettare o impedire comunicazioni telefoniche o a prenderne cognizione; ma degli atti compiuti devono immediatamente fare rapporto all'autorità giudiziaria.

28. — La modificazione introdotta nell'articolo 228 è stata ispirata al criterio che, quando si tratta di privazione illegittima della libertà personale, l'autorità giudiziaria debba esserne sempre informata, ritengano o no gli organi di polizia giudiziaria che vi sia reato, al pari di quanto il codice attualmente prescrive per i provvedimenti concernenti l'affidamento di minori trovati in istato di privazione illegittima della libertà. Ciò anche per il favore verso tale diritto inviolabile al quale la Costituzione è informata.

29. — Il nuovo testo dell'articolo 229, sempre nell'intento di rendere più stretti i vincoli tra polizia giudiziaria e autorità giudiziaria, aggrava le sanzioni che l'autorità giudiziaria può infliggere all'ufficiale e all'agente di polizia giudiziaria i quali violano disposizioni di legge relative all'esercizio delle loro funzioni o ricusano o ritardano la esecuzione di un ordine dell'autorità giudiziaria o lo eseguono soltanto in parte o negligenemente. Sono ovviamente salve le sanzioni disciplinari da applicarsi dagli organi competenti secondo i rispettivi ordinamenti.

30. — Quantunque la Costituzione ammetta la carcerazione preventiva (articolo 13, ultimo comma), tuttavia non si può trascurare che essa dichiara (stesso articolo, prima parte) la libertà personale diritto inviolabile, e che l'imputato non è considerato colpevole fino alla condanna definitiva (articolo 27, comma 2°). Si è creduto di interpretare lo spirito di tali precetti nel senso che la libertà personale deve essere limitata solo nei casi nei quali la gravità delle imputazioni, o la necessità di interrompere la consumazione di reati di una certa rilevanza, ovvero di intervenire subito dopo che questi siano stati commessi, trovino la coscienza della collettività consenziente a che i colpevoli vengano sottoposti alla detenzione che ne assicuri la presenza nel processo.

In pari tempo si è ritenuto che la limitazione della libertà, purché si tratti di custodia preventiva, a qualsiasi titolo sofferta, non vada perduta, nel senso che il detenuto in stato di custodia preventiva possa giovare di quella sofferta anche se condannato per un reato diverso da quello per il quale fu arrestato, se da questo reato fu assolto.

Infine si è provveduto a fissare, conformemente alla norma direttiva della Costituzione (articolo 13 ultimo comma) la durata massima della carcerazione preventiva.

31. — Applicando i principi esposti nel numero precedente, si è creduto di dovere restringere notevolmente nell'articolo 235 i limiti entro i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza di reato, che può aver luogo solo se si tratta di delitto non colposo punibile con la reclusione superiore nel massimo a tre anni o con l'ergastolo. Se però la persona colta in flagranza è stata dichiarata delinquente abituale, professionale o per tendenza o si trova sottoposta a misura di sicurezza personale, o si tratta delle altre persone prevedute nel primo capoverso, l'arresto è obbligatorio, quando il delitto non colposo, nel quale vi è flagranza, è punibile con la reclusione non inferiore nel massimo ad un anno.

Oltre questa innovazione di natura, per dire così, quantitativa, altre ne sono state apportate al primo capoverso. Si è escluso l'arresto obbligatorio, per i minori reati preveduti dal detto capoverso, degli oziosi e dei mendicanti, perché male si giustifica che vi sia obbligo di arresto (attività vincolata), quando una parte dei presupposti (accattonaggio e più ancora oziosità), dai quali l'obbligo deriva, richiede un apprezzamento di fatto largamente discrezionale, che può prestarsi ad erronee valutazioni da parte degli organi di polizia.

L'altra modificazione è di natura tecnica e sostituisce alla locuzione « residenza fissa » soltanto il sostantivo « residenza », perché il concetto di questa è dato dal codice civile e non comporta particolari qualificazioni.

32. — Per ciò che riguarda l'arresto facoltativo in flagranza (articolo 236), si è innanzi tutto ristretto sensibilmente il numero dei delitti per i quali esso può avvenire, stabilendosi che si deve trattare di delitti non colposi punibili con la reclusione non inferiore nel massimo a due anni. D'altra parte, però, anche allo scopo di apprestare una disciplina analoga a quella dell'arresto obbligatorio, si è prevista l'ipotesi in cui il delitto sia commesso da chi è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza o si trova sottoposto a misura di sicurezza detentiva o è stato condannato più di due volte a pena detentiva per delitto non colposo o è stato altra volta condannato per delitto della stessa indole negli ultimi dieci anni, ovvero non ha residenza nel territorio dello Stato, e si è prescritto che in questi casi perché possa farsi luogo all'arresto in flagranza è sufficiente che si tratti di un delitto non colposo punibile con la reclusione non inferiore nel massimo a sei mesi.

Per le contravvenzioni l'arresto in flagranza non è stato mantenuto per l'accattonaggio preveduto dall'articolo 670, ed è stato esteso alla contravvenzione concernente l'abuso di sostanze stupefacenti, dato l'allarme suscitato dal diffondersi di tale abuso.

33. — Come è noto, il codice di procedura penale del 1913 non regolava l'istituto del fermo di persone indiziate di reato. Esso fu disciplinato per la prima volta dall'articolo 238 del codice vigente, al quale peraltro venne data un'applicazione assai ampia perché l'Autorità di pubblica sicurezza, fermando le persone per accertamenti, tardava a metterle a disposizione dell'Autorità giudiziaria fino a quando non avesse espletato le indagini. Avveniva così che molte volte l'Autorità giudiziaria non era informata della privazione della libertà personale, se non dopo molto tempo dal fermo, sebbene di questo — secondo il preciso disposto del predetto articolo 238 — gli organi di polizia avrebbero dovuto dare immediata partecipazione alla stessa Autorità giudiziaria.

Il decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 45, regolò meglio queste facoltà degli organi di polizia, disponendo che l'Autorità giudiziaria doveva convalidare per iscritto il fermo e che questo non poteva durare mai oltre il settimo giorno (articolo 238-bis). Detti termini divennero prorogabili, su richiesta dell'Autorità di pubblica sicurezza, fino a 20 giorni con il decreto-legge 8 dicembre 1944, n. 406, prorogato dal decreto legislativo 26 ottobre 1947, n. 1252, ma soltanto sino al 15 ottobre 1948.

Nei detti provvedimenti legislativi venne sottoposto alle stesse garanzie e alla stessa disciplina il fermo per misure di pubblica sicurezza.

Con il presente disegno di legge si è innanzitutto esclusa dal codice la disciplina di quest'ultimo fermo, la quale va demandata — come sua propria *sedes materiae* — alla legge di pubblica sicurezza attualmente in elaborazione. Si è poi rilevato che il regolamento del fermo contenuto nel decreto del 1944 non è conforme alle disposizioni della Costituzione. Queste prescrivono che la comunicazione all'Autorità giudiziaria degli atti limitativi della libertà personale, ai quali è legittimata l'Autorità di pubblica sicurezza, deve avvenire nelle quarantott'ore posteriori al fermo e che, se in altre quarantott'ore successive l'Autorità giudiziaria non convalida tali atti, questi s'intendono revocati e privi di ogni effetto.

L'articolo 238 vigente invece, pur disponendo la comunicazione immediata, non prefigge un termine tassativo per la comunicazione stessa e per la convalida, limitandosi a fissare il termine di sette giorni nei quali l'Autorità di pubblica sicurezza può trattenerne il fermato.

Il progetto regola i termini in conformità alla Costituzione e consente che il procuratore della Repubblica o il pretore, se lo ritiene necessario, possa prorogare il fermo fino al settimo giorno dall'esecuzione: cosicché normalmente questo potrà durare non più di quattro giorni; solo eccezionalmente fino a sette giorni.

Nel riprendere in esame la delicata materia dei poteri degli organi di polizia in ordine al fermo, si è pure considerato se fosse opportuno consentire agli ufficiali di polizia giudiziaria di procedere all'interrogatorio del fermato.

Tuttavia non è sembrato possibile risolverlo negativamente, e ciò anche nell'interesse del fermato. Se questi, per esempio, è nelle condizioni di provare un alibi ineccepibile, il divieto di procedere all'interrogatorio potrebbe ritardare proprio il suo rilascio e qualche volta pregiudicarlo irrimediabilmente la difesa (si pensi alla morte o alla fuga dell'unico testimone dell'alibi nell'intervallo tra il fermo e il ritardato interrogatorio). Per evitare le occasioni di abusi possono sembrare sufficienti i termini strettissimi per la comunicazione dei motivi del fermo e quelli per la convalida del fermo stesso. Si è aggiunto, a maggiore garanzia, l'obbligo della traduzione del fermato nelle carceri giudiziarie o mandamentali e quello dell'interrogatorio del fermato da parte dell'Autorità giudiziaria, la quale deve procedervi necessariamente prima della convalida.

Nell'articolo è stato soppresso l'obbligo del procuratore della Repubblica di trasmettere al procuratore generale gli elenchi dei fermati e delle proroghe, che può rappresentare un'ingombrante formalità una volta che la durata del fermo è stata strettamente limitata.

Come è stato accennato nella parte introduttiva della relazione, si è ritenuto opportuno, quale ulteriore garanzia, di prescrivere che i procuratori della Repubblica ed i pretori intervengano direttamente, nei casi di maggiore delicatezza, sin dalle prime indagini di polizia giudiziaria, esplicitando in concreto, sin da quel momento, le prerogative ed i poteri loro attribuiti dalle norme processuali.

34. — L'articolo 238-bis, anch'esso sfrontato del troppo e del vano rispetto al testo vigente, contiene le norme relative alle sanzioni in caso di inosservanza dei termini stabiliti dall'articolo precedente.

35. — Nell'articolo 245 si è stabilito che all'interrogatorio dell'arrestato si deve procedere non oltre il terzo giorno, consacrando così una garanzia per l'imputato di ovvia importanza.

36. — Nell'articolo 246 concernente i provvedimenti del procuratore della Repubblica o del pretore relativi alla libertà personale dell'arrestato, si è stabilito che il provvedimento con cui, se non debbono ordinare la liberazione o non ritengono di procedere a giudizio direttissimo, detti magistrati dispongono, ai sensi del 3° comma, che l'imputato rimanga in stato d'arresto a disposizione dell'Autorità competente per il procedimento, sia dato con decreto motivato.

Le altre modifiche apportate nell'articolo in esame sono di mero coordinamento con l'innovazione introdotta nell'articolo 74 relativamente all'istituto dell'archiviazione e con la soppressione che nel presente progetto è stata operata dell'ultimo comma dell'articolo 40 per i motivi a suo tempo indicati.

37. — Nell'articolo 247 sono stati aumentati i casi di custodia in casa pur senza eccedere, e, mentre si è soppresso il riferimento alle qualità sociali dell'imputato che sembrava inopportuno ed ingiustificato, si è mantenuto il riferimento alle qualità morali che possono e devono essere apprezzate al momento dell'arresto dagli agenti.

38. — L'articolo 253 riguarda l'emissione obbligatoria del mandato di cattura. Ispirandosi al favore della libertà che impronta la Costituzione, si è ritenuto che si debba emettere il mandato di cattura soltanto nei casi nei quali la coscienza sociale in consonanza con le esigenze processuali reclami senza contrasto che le persone indiziate siano poste sotto custodia. Basterà allora che sussistano gli indizi sufficienti richiesti dalla legge perché in questi casi sia giustificata l'esclusione di ogni ulteriore apprezzamento discrezionale del magistrato in relazione alla necessità di assicurare la custodia dell'imputato. Mutamenti più profondi erano stati proposti. Era stato sostenuto che fosse preferibile un sistema in base al quale il mandato di cattura obbligatorio dovesse essere emesso

soltanto dopo la sentenza di condanna pronunciata dal giudice di primo grado. Ma a tale proposta fu giustamente replicato che essa urta contro lo spirito dell'articolo 27, secondo comma, della Costituzione, per il quale l'imputato non è considerato colpevole fino alla condanna definitiva. Ora la emissione del mandato di cattura dopo la sentenza di condanna avrebbe avuto tutto l'aspetto di una esecuzione provvisoria di questa, mentre lo stesso codice vigente (articolo 576, secondo capoverso) lo esclude. E a sostegno di tale obiezione fu osservato che la custodia preventiva assolve a tre fini: l'uno, assolutamente prevalente sugli altri, di assicurare la presenza dell'imputato ai fini della istruzione, almeno nei processi per i reati di gravità maggiore; il secondo, meno rilevante, che non interessa la giurisdizione, di mettere persone, che gli indizi, dai quali si desume che possano avere commesso il reato, indicano come pericolose, in condizione di non nuocere ulteriormente (fine di sicurezza pubblica); l'altro, infine, quello di impedire, in caso di condanna, che l'imputato si sottragga all'esecuzione della pena. Ora, prescrivere l'emissione obbligatoria del mandato di cattura soltanto dopo la sentenza di condanna di primo grado, è eludere completamente il più rilevante dei fini sopra indicati e rendere, in questo senso, inutile il mandato, perché se l'imputato, non essendo detenuto, è stato presente nell'istruzione e nel dibattimento di primo grado — che è il più importante — non v'è più, sotto questo riflesso, necessità del mandato di cattura. Resterebbe l'altro fine, di applicazione preventiva e provvisoria della pena, che urta contro la norma costituzionale.

Mantenuti fermi pertanto i principi tradizionali in materia, si sono proposte le seguenti modificazioni al testo vigente.

Si è lasciata immutata, per quanto riguarda i delitti contro la personalità dello Stato, la misura del massimo di dieci anni, ma si è spostato il minimo da due a cinque anni, tenuto anche conto della eccessiva severità del codice penale.

Nel numero 2° (che concerne gli altri delitti), invece, è prescritto che, ai fini della emissione obbligatoria del mandato di cattura, debba trattarsi di delitti punibili con l'ergastolo ovvero con la reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a quindici anni: vi rientrano i reati di gravità massima, per i quali è pienamente giustificata la coercizione processuale. Tuttavia si è ritenuto di escludere l'obbligo-

rietà del mandato qualora si tratti di alterazione di stato civile aggravata a norma del capoverso dell'articolo 567 del codice penale, perché a questo delitto molto spesso l'agente è spinto da moventi non ignobili e talvolta generosi (si pensi, ad esempio, ad una filiazione adulterina e alla ripugnanza del genitore, vincolato o non, a tacere la vera paternità), che si è ritenuto lasciare al discrezionale apprezzamento del giudice in sede di emissione del mandato facoltativo. I delitti preveduti ai numeri 3°, 4°, 5°, 6° e 7°, che non sempre rientrano, per ragione della quantità della pena, fra quelli preveduti nei numeri 1° e 2°, sono, per evidenti ragioni, tra quelli che ledono beni essenziali della persona e della società e suscitano allarme non minore di quelli compresi nei numeri precedenti.

In pari tempo è stata stabilita l'emissione obbligatoria del mandato di cattura, quando l'imputato di delitto non colposo è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza ovvero è assegnato ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro o sottoposto a libertà vigilata: deve peraltro trattarsi di imputazione di delitto che importi una pena non inferiore nel massimo a cinque anni, mentre per il testo vigente basta essere imputato di delitto punibile con la reclusione. Inoltre è stata soppressa la parificazione fra l'abitudine, la professionalità o la tendenza a delinquere dichiarate e la situazione dell'imputato che si trovi nelle condizioni prevedute dall'articolo 102 del codice penale per la relativa dichiarazione. Non è sembrato possibile, infatti, anticipare il risultato della condanna, dal quale la dichiarazione conseguirebbe, specialmente se si pensi che il giudice o il pubblico ministero può non disporre degli elementi di giudizio necessari per valutare se sussistano le condizioni perché la dichiarazione si abbia.

39. — Nell'articolo 254 si è soppresso nel numero 1° il requisito del minimo della reclusione (non inferiore a un anno) con il quale dovrebbe essere punibile un delitto, perché possa emettersi mandato di cattura facoltativo.

Nel numero 2°, si è stabilito che per emettere un mandato di cattura contro un imputato recidivo o che non ha residenza nel territorio dello Stato ovvero che risulta sia dato o sia per darsi alla fuga, non basta che il delitto del quale egli sia gravemente indiziato sia punibile con la reclusione, ma occorre che questa sia stabilita nel massimo non inferiore a due anni.

La ragione della prima modificazione è che, ridotta fortemente la possibilità di emettere mandato di cattura obbligatorio, occorreva tuttavia consentire che il giudice potesse, quando necessario, assicurare la presenza dell'imputato anche in processi per delitti di gravità, in astratto, non rilevanti.

Si è altresì soppresso il numero 4° perché, nonostante la qualità dell'imputato, il fatto attribuito è pur sempre una contravvenzione.

Infine nel capoverso si è eliminato il riferimento alle « condizioni sociali » dello imputato per i motivi indicati a proposito dell'analoga modifica apportata nell'articolo 241.

40. — La materia relativa alla scarcerazione dell'arrestato, alla durata della custodia preventiva, alla decorrenza dei termini, alla scarcerazione cosiddetta automatica, ed alle impugnazioni relative, è stata sistematicamente riordinata. È sembrato infatti opportuno distinguere i casi di illegittimità dei mandati di cattura da quelli nei quali il mandato è stato emesso *rite et recte*; disciplinare la durata della carcerazione preventiva, e regolare i problemi relativi; stabilire chi sia legittimato a chiedere la scarcerazione per decorrenza dei termini e chi a provvedervi; infine precisare quali impugnazioni siano ammesse e da parte di chi.

41. — Dall'articolo 259 del codice, là dove si parla delle « qualità morali e sociali dell'arrestato » che il giudice può prendere in considerazione insieme alle circostanze del fatto per disporre la sospensione dell'esecuzione del mandato di cattura, si è eliminato il termine « sociali » in conformità dell'analoga soppressione operata negli articoli 241 e 254 del progetto.

42. — Ai requisiti del mandato di cattura, di arresto o di accompagnamento, prescritti dall'articolo 264, si è dovuto aggiungere (in applicazione della norma direttiva del secondo comma dell'articolo 13 della Costituzione, in base al quale non si può limitare la libertà personale se non con atto motivato dell'autorità giudiziaria) quello della motivazione. La norma, peraltro, per non ferire il principio della segretezza dell'istruttoria, stabilisce che devono essere enunciati soltanto i motivi compatibili con il segreto dell'istruzione. Ciò non vuol dire che, se il giudice ritiene che non sia compatibile col segreto istruttorio l'esposizione di motivo alcuno, possa emettere un mandato non

motivato. Un minimo di motivazione è infatti sempre necessario, in modo che risulti, anche con la maggiore sommarietà possibile, il perché dell'emissione del mandato.

43. — La materia oggi regolata dall'articolo 269 è stata distribuita fra questo e l'articolo 272-bis.

44. — È stato necessario modificare, in applicazione dell'articolo 111 della Costituzione, l'articolo 270 relativo alla scarcerazione nei casi di cattura ordinata dal pubblico ministero. La Costituzione infatti dichiara soggetti in ogni caso a ricorso per cassazione, per violazione di legge, i provvedimenti sulla libertà personale, tra i quali è innegabile siano comprese le ordinanze emesse su istanze di scarcerazione. Ma, come si è detto a proposito dell'articolo 190, perché un provvedimento sia impugnabile con ricorso per cassazione occorre sia emesso da un giudice; e tale non è il pubblico ministero. Pertanto si è modificato l'articolo 270 nel senso che, se il pubblico ministero ritiene disporre la scarcerazione, possa provvedervi senz'altro: in tale caso infatti è evidente che non occorra preoccuparsi di una sua eventuale impugnazione perché, ove ritenga di avere errato, può sempre emettere un secondo ordine di cattura, e quindi non è concepibile un suo interesse all'impugnazione. Se invece egli crede si debba negare la scarcerazione, trasmette gli atti al giudice istruttore con le sue conclusioni.

Il giudice provvede con ordinanza impugnabile a norma dell'articolo 272-bis, e cioè al pari delle ordinanze sulla scarcerazione emesse nella istruzione formale.

Per quanto il progetto Leone ne tacesse, si è ritenuto di prescrivere la trasmissione degli atti al giudice istruttore per la decisione anche nel caso in cui il pubblico ministero ritenga di imporre all'imputato alcuno degli obblighi indicati dall'articolo 282. Ciò al fine di coordinare la disposizione con l'articolo 281 relativo ai provvedimenti sulla libertà provvisoria.

45. — Per quanto concerne la decorrenza dei termini della custodia preventiva provvede l'articolo 271, il quale, nel testo proposto, risolve vari problemi presentatisi nella pratica, secondo il criterio del favore della libertà.

Il codice vigente tralascia di occuparsi del caso di ordine di carcerazione sopraggiunto mentre l'imputato si trova in stato

di custodia preventiva, si che potrebbe verificarsi in pratica che, assolto dall'imputazione del reato, per il quale era stato arrestato, l'imputato debba cominciare a scontare la condanna per altro reato, sopraggiunta alla custodia preventiva, con sacrificio inutile della libertà.

Il progetto (articolo 271, terzo capoverso) prevede il caso e lo risolve nel senso che dalla notificazione dell'ordine di carcerazione comincia il periodo di espiazione di pena che interrompe la custodia preventiva. A questa norma si aggiunge quella dell'ultimo capoverso nel quale si stabilisce che, agli effetti dell'articolo 137 del codice penale, se l'imputato, che sia stato sottoposto a carcerazione preventiva per un reato dal quale sia stato assolto, viene condannato per altro reato, la custodia preventiva viene sottratta dalla pena irrogata per altro reato, purché questo non sia stato commesso dopo la cessazione della custodia preventiva.

Si è prevista pure l'ipotesi che l'imputato si trovi già detenuto per esecuzione di pena, e in tal caso si è stabilito (articolo 271, secondo capoverso) che la custodia preventiva conseguente alla comunicazione di un mandato o di un ordine di cattura per altro reato decorra dal giorno in cui sia cessata la espiazione della pena.

In armonia con i principi accolti nei suddetti capoversi secondo e terzo si è poi rielaborata la formulazione del primo capoverso, per affermare che anche nella ipotesi di condanna per il primo dei reati per i quali l'imputato si trovi in stato di custodia preventiva, la decorrenza di quest'ultima rispetto al secondo reato si inizia soltanto dal giorno nel quale sia cessata la espiazione della pena per il primo reato: e ciò non solamente agli effetti del computo di cui all'articolo 137 del codice penale (come affermato nei precedenti progetti), bensì anche agli effetti della decorrenza dei termini per la scarcerazione automatica ai sensi del successivo articolo 272.

Il semplice riferimento invero all'articolo 137 del codice penale — che presuppone, perché possa essere reso operante, l'avvenuta condanna anche per il secondo reato — potrebbe autorizzare la scarcerazione dell'imputato ai sensi dell'articolo 272 se, nel frattempo, tra la prima e la seconda condanna, fossero decorsi i termini stabiliti per la scarcerazione automatica; con la conseguenza che l'imputato verrebbe a godere in tal caso — sia pure ai soli fini della scarcerazione automatica — del vantaggio derivantegli dal fatto che lo stesso periodo di carcerazione

gli sarebbe valso quale espiazione della pena per il primo reato e quale custodia preventiva per il secondo reato. E ciò sarebbe in contrasto con i suddetti principi accolti nei capoversi secondo e terzo per i quali la custodia preventiva, per l'imputato che si trovi o venga successivamente a trovarsi in espiazione di pena per un altro reato, decorre non già dalla notifica del mandato o dell'ordine di cattura, bensì dal giorno in cui sia cessata la espiazione della pena per l'altro reato.

46. — Particolare importanza hanno le norme del progetto relative alla durata della custodia preventiva. L'ultimo comma dell'articolo 13 della Costituzione contiene il principio direttivo che la legge stabilisce i termini massimi della carcerazione preventiva. Il codice vigente non ne prescriveva affatto e solo col decreto-legge 10 agosto 1944, n. 194, furono preveduti, per soli casi nei quali è ammesso mandato di cattura facoltativa (articolo 6), termini di custodia preventiva, decorsi i quali, senza che sia messa la sentenza di rinvio a giudizio, l'imputato dev'essere scarcerato. Tale decreto, in principio *lex temporaria*, finì con l'essere prorogato *sine die*, insieme con il decreto 10 maggio 1945, n. 266, che lo integrava e modificava in parte, dal decreto 26 ottobre 1947, n. 1252. Cosicché queste norme sono tuttora in vigore.

Tuttavia esse non sono sufficienti a tradurre in legge ordinaria la regola costituzionale, perché contemplano un lato solo del problema, i casi cioè nei quali il mandato di cattura è facoltativo, mentre la Costituzione vuole limitata ad un massimo predeterminato la durata della carcerazione preventiva senza distinzione alcuna.

Conformemente a tali criteri, pertanto, l'articolo 272 fissa i termini della custodia preventiva, entro i quali l'istruzione formale deve essere chiusa, correlativamente alla gravità dei delitti e quindi alla presunta maggiore o minore complessità delle indagini. Se i termini sono oltrepassati senza che l'istruzione sia chiusa, l'imputato deve essere scarcerato.

Merita inoltre rilievo una modificazione del termine entro il quale, qualora si proceda ad istruzione sommaria e l'imputato sia detenuto, dovrebbe essere richiesto il decreto di citazione, trascorso il quale, la istruzione dovrebbe essere trasformata in formale. Il detto termine, previsto dal codice in quaranta giorni per i procedimenti di competenza dei giudici collegiali, è stato portato a sessanta ritenendosi che un modico prolungamento

del termine possa arrecare all'imputato il vantaggio che, nell'ambito di questo più ampio spazio di tempo, si possa esaurire la istruzione sommaria, evitando la trasformazione del rito in formale e quindi i più lunghi termini di custodia.

Per i procedimenti di competenza del pretore è stata riprodotta la norma dell'articolo 6 del citato decreto 10 agosto 1944, secondo cui, quando la durata della custodia preventiva ha oltrepassato i trenta giorni e non è stato emesso il decreto di citazione a giudizio, l'imputato deve essere scarcerato.

Nelle predette ipotesi di scarcerazione non è tuttavia esclusa la imposizione di obblighi particolari (articolo 282) la cui trasgressione, come anche la fuga o il pericolo di fuga dell'imputato, comporta l'emissione di nuovo mandato di cattura, a seguito del quale ricominciano a decorrere i termini della custodia preventiva.

Questa disposizione, che nel progetto Leone era contenuta nell'articolo 272-bis, per ovvie ragioni di sistematica è stata trasferita nell'articolo 272.

Del tutto nuova, rispetto ai precedenti progetti, è, poi, la disposizione con la quale si prescrive che i termini stabiliti nell'articolo 272 rimangono sospesi durante il tempo in cui l'imputato è sottoposto ad osservazione per perizia psichiatrica.

Detta norma, che esisteva già nel codice del 1913 (articolo 328), si giustifica tenendo presente il notevole tempo necessario per l'espletamento delle predette perizie, che d'altra parte vengono disposte nell'interesse dell'imputato.

47. — Nell'articolo 272-bis sono state regolate completamente le impugnazioni avverso i provvedimenti relativi alla scarcerazione.

L'articolo 269 del codice di procedura penale ammette l'appello contro le ordinanze sulla scarcerazione soltanto da parte del pubblico ministero, mentre l'articolo 1 del decreto legislativo 26 ottobre 1947, n. 1252, ha esteso all'imputato la facoltà di impugnare l'ordinanza sulla scarcerazione per decorrenza dei termini.

La regola sancita nell'articolo 111 della Costituzione ha, però, ora rese necessarie più ampie innovazioni nel sistema delle impugnazioni.

Nel progetto si è pertanto disposto che le ordinanze relative alla scarcerazione sono sempre soggette ad impugnazione sia da parte dell'imputato sia da parte del pubblico ministero.

Sono state inoltre introdotte disposizioni intese ad accrescere le garanzie delle parti (pubblico ministero ed imputato) per quanto concerne le impugnazioni contro le ordinanze emesse nel periodo degli atti preliminari al giudizio o durante il dibattimento.

Il codice prescrive che esse sono impugnabili con la sentenza, talché tanto il pubblico ministero quanto l'imputato devono attendere che si esaurisca l'intero dibattimento per il giudizio sulla relativa impugnazione.

Il progetto Leone, invece, in armonia con lo spirito informatore dell'articolo 111 della Costituzione, ammette la impugnazione autonoma non solo delle ordinanze emesse nel periodo degli atti preliminari al giudizio, ma anche quando il dibattimento è rinviato a tempo indeterminato.

Questa soluzione, peraltro, risponde ai criteri già accolti nella più recente giurisprudenza della corte di cassazione e soddisfa alla fondamentale esigenza di provvedere sollecitamente sulla libertà dell'imputato, senza che il regolare corso del giudizio ne venga turbato.

Invero l'interesse alla immediata impugnazione, trascurabile quando la pronuncia della sentenza è imminente, riacquista la sua preminenza con il rinvio, mentre cessa ogni preoccupazione inerente alla continuità del dibattimento, essendo questo già interrotto per causa diversa dalla impugnazione.

A complemento di tali innovazioni e per analoghi motivi, nel presente progetto la possibilità della impugnazione autonoma della ordinanza sulla scarcerazione è stata estesa anche alla ipotesi in cui il dibattimento si concluda con una sentenza inoppugnabile (quale è quella di incompetenza che non definisce il procedimento).

Conformemente, poi, al progetto Leone, si è stabilito che nei casi sopra indicati l'impugnazione può essere proposta non appena l'ordinanza è stata pronunciata.

Si è ritenuto, però, necessario indicare il termine entro il quale il diritto di impugnazione deve essere esercitato, non potendo ovviamente trovare applicazione la regola dell'articolo 199, in quanto il rinvio o la sentenza inoppugnabile può intervenire il giorno successivo a quello della pronuncia dell'ordinanza.

Pertanto si è disposto che il predetto termine decorre rispettivamente dal provvedimento di rinvio o dalla pronuncia della sentenza.

Infine, analogamente a quanto dispone l'articolo 576 circa la immediata eseguibilità delle sentenze di proscioglimento, si è stabi-

lito il principio che la impugnazione del pubblico ministero contro le ordinanze di scarcerazione non ne sospende la esecuzione.

48. — L'articolo 277 relativo alla concessione della libertà provvisoria, è stato modificato nel capoverso. Questo stabilisce che « la libertà provvisoria non è ammessa nei casi preveduti dall'articolo 253 », vale a dire nei casi nei quali *secondo il codice* è obbligatorio il mandato di cattura. Ora è noto che disposizioni di diritto penale processuale contenute in leggi speciali stabiliscono spesso che per i reati da queste preveduti è obbligatorio il mandato di cattura; e talune aggiungono il divieto della concessione della libertà provvisoria, altre ne tacciono. Donde è sorto il dubbio se il capoverso dell'articolo 277 debba interpretarsi restrittivamente, con limitazione, cioè, ai casi di mandato di cattura obbligatorio preveduti dal codice, o estensivamente, nel senso che debba intendersi riferito a tutti i casi nei quali il mandato di cattura è obbligatorio. La corte di cassazione ha deciso nel senso più favorevole all'imputato. Tale decisione, che è la più conforme al diritto vigente, tuttavia testimonia di una inefficienza della legge, perché appare più razionale porre sullo stesso piano, agli effetti della concessione della libertà provvisoria, tutti i casi di mandato di cattura obbligatorio.

Pertanto si è disposto che la libertà provvisoria non è ammessa nei casi nei quali è obbligatoria l'emissione del mandato di cattura.

49. — Nell'articolo 280, per un migliore ordine sistematico, è stata trasferita la disciplina della facoltà del pubblico ministero di concedere la libertà provvisoria attualmente contenuta nell'articolo 281, e in armonia con quanto disposto in materia di scarcerazione, si è adottato il sistema di affidare il provvedimento negativo al giudice istruttore per consentire la impugnazione.

50. — Le impugnazioni invece contro i provvedimenti sulla libertà provvisoria, già disciplinate nell'articolo 280, sono state regolate nell'articolo 281 con criteri corrispondenti a quelli adottati in tema di scarcerazione.

51. — Il progetto innova largamente alle disposizioni vigenti in materia di istruzione formale, ampliando notevolmente la possibilità della difesa, mediante un più continuo e tempestivo intervento del difensore nei principali atti di istruzione, ai quali esso potrà

assistere, mentre per gli altri è messo in grado di conoscerli molto più tempestivamente che secondo le norme vigenti.

In proposito il progetto ripete in gran parte le disposizioni del codice del 1913, relative all'una e all'altra forma di istruzione. Si è mantenuta l'esclusione della presenza del difensore all'interrogatorio dell'imputato, al fine di permettere che questi si regoli nel rispondere con la maggiore franchezza possibile alle contestazioni che gli vengono mosse, al di fuori di ogni preoccupazione e suggestione derivanti dalla presenza di terzi. Tale esclusione fu mantenuta anche nel codice del 1913, pur essendo stato questo elaborato in un clima di assoluta libertà politica e da uomini di sicura fede democratica: le ragioni che furono allora addotte per non ammettere la presenza del difensore all'interrogatorio — ed altrettanto può dirsi nei riguardi dell'esame dei testimoni — mantengono intera la loro efficacia.

Si è così disposto, nell'articolo 304-*bis*, che i difensori delle parti abbiano il diritto di assistere agli esperimenti giudiziali, alle perizie, alle perquisizioni domiciliari, e alle ricognizioni, e che a tali atti possano essere autorizzati ad assistere anche l'imputato e la parte offesa, ove ciò sia ritenuto necessario dal giudice o sia richiesto dal pubblico ministero o dai difensori. Nello stesso articolo vengono indicate le facoltà spettanti a coloro che assistono ai suddetti atti e il contegno che debbono serbare.

Qualche critica è stata espressa nel congresso di Bellagio al testo dell'ultima parte dell'articolo 304-*bis*, in quanto esso, stabilendo il divieto, per coloro che presenziano all'indagine, di fare segni di approvazione o disapprovazione e di rivolgere la parola o far cenni ai periti, ai testimoni o alle parti, sarebbe poco riguardoso per la categoria degli avvocati. Senonché, a prescindere anche dalla considerazione che il divieto concerne non soltanto i difensori ma pure il pubblico ministero, va osservato che non è inopportuno stabilire quale debba essere la condotta da osservarsi da chi interviene all'indagine, e che la disposizione non fa che riprodurre una norma già adottata, senza opposizione da parte di alcuno, nel codice di procedura del 1913.

52. — L'articolo 304-*ter* pone l'obbligo della comunicazione al pubblico ministero e ai difensori delle parti private, del giorno e dell'ora fissati per le operazioni e per gli atti ai quali essi possono intervenire, e, affinché

l'intervento possa avvenire effettivamente, è prescritto un termine non inferiore alle ventiquattro ore.

Tuttavia vi sono atti, come le perquisizioni domiciliari, nei confronti dei quali un preavviso alle parti sarebbe nocivo in quanto ne comprometterebbe l'esito. Ed altri ve ne sono in cui, per ragioni di assoluta urgenza, già constatata o sopravvenuta, il preavviso non può essere fatto o l'indagine deve essere svolta prima del termine fissato.

Nei riguardi delle perquisizioni domiciliari il secondo capoverso dell'articolo stabilisce che l'avvertimento al difensore non occorre, e, per quanto concerne i casi di urgenza, l'ultima parte dell'articolo statuisce che all'atto può procedersi anche senza darne avviso ai difensori o prima della data fissata. Peraltro, in accoglimento anche dei voti espressi nel citato congresso, il difensore, anche se non avvertito, può sempre intervenire agli atti sopra indicati, ove venga comunque a conoscenza dello svolgimento di essi.

Ad ogni modo, per quanto concerne l'omissione dell'avviso a causa dell'urgenza dell'atto o l'anticipazione della data in cui questo è eseguito, è prescritto che nel relativo verbale deve essere specificato il motivo particolare per il quale non si poté procedere al preavviso o non si ritenne di poter osservare la data già fissata. E l'omissione della menzione del motivo importa la nullità dell'atto.

53. — Nell'articolo 304-*quater* sono riprodotte, in parte ampliate e in parte migliorate, le disposizioni dell'articolo 197 del ripetuto codice del 1913. In particolare è stabilito un termine — successivo a quello di durata del deposito degli atti compiuti o che si dovevano compiere con l'assistenza dei difensori ovvero dei quali essi hanno diritto di prendere cognizione — nel quale devono essere presentate le istanze relative agli atti stessi (primo capoverso). Ciò in connessione con l'obbligo, fatto al giudice, dalla prima parte dell'articolo 305, di provvedere su tali istanze immediatamente con ordinanza. Le due norme tendono allo scopo di sgombrare prontamente il terreno processuale degli incidenti relativi. Quanto alle istanze d'altro genere, il giudice può differire di pronunciarsi fino alla chiusura dell'istruzione.

Va infine fatto presente che non si è ritenuto di poter seguire il progetto Leone, il quale disponeva che, sussistendo gravi motivi, il deposito in cancelleria del processo verbale dell'interrogatorio dell'imputato potesse essere ritardato di non oltre un mese, essendosi con-

siderato che quei gravi motivi possono fare apparire opportuno di ritardare il deposito anche oltre i trenta giorni. Si è pertanto eliminata detta limitazione.

54. — L'articolo 307 riproduce il testo del codice, estendendo ai difensori e ai consulenti tecnici l'obbligo del segreto istruttorio. L'aggiunta che nei confronti dei consulenti era stata proposta al congresso di Bellagio si è resa necessaria come conseguenza della facoltà dei difensori e dei consulenti tecnici, non riconosciuta dal codice e prevista invece dal progetto, di assistere ad alcuni atti di istruzione. È ben vero che, anche senza una apposita menzione, i difensori e i consulenti tecnici sarebbero ugualmente tenuti al segreto, poiché questo, ai sensi dell'articolo 307 del codice, incombe, oltre che alle persone espressamente indicate, a tutte le altre che assistono al compimento degli atti; ma non vi è alcuna ragione per non indicare, accanto ai magistrati, ai cancellieri, ai segretari, ai periti, e agli interpreti, anche i difensori e i consulenti tecnici che pure prendono parte all'atto in posizione preminente. Né sembra che la particolare posizione dei difensori e dei consulenti tecnici, che sono nominati da una parte privata allo scopo di assisterla e di curarne la difesa, possa esimerli dall'obbligo del segreto. Tale obbligo non può non legare tutti coloro che partecipano comunque all'atto, ed è di evidenza palmare che in materia così delicata non possono costituirsi situazioni privilegiate.

55. — In tema di perizia si è innovato anzitutto nel senso che nel caso in cui sia necessaria una indagine che richieda particolari cognizioni di determinate scienze od arti, il giudice ha l'obbligo e non già la facoltà di disporre la perizia (articolo 314, primo comma).

56. — Si è ripristinato poi l'istituto della ricusazione del perito, ammesso dall'articolo 231 del codice del 1913.

Contro l'obiezione che il perito è un ausiliare tecnico del giudice e che a garanzia dell'imputato devono ritenersi sufficienti le norme sulla ricusazione del giudice è da osservare che la complessità delle cognizioni scientifiche, necessarie assai spesso per esercitare un efficiente controllo di natura tecnica sui metodi e i risultati delle indagini del perito, praticamente rende difficile al giudice, la cultura tecnica del quale è per lo più generica, discostarsi dal parere del suo ausiliare e che quindi è fuori dubbio la rilevanza di questo parere sulla soluzione delle questioni di na-

tura tecnica che sono a base di quelle giuridiche.

È certamente per tale ordine di rilievi che il codice di procedura civile (articolo 63, primo capoverso), ammette la ricsuzione del consulente tecnico.

Non si può evidentemente nel processo penale, nel quale sono in gioco la libertà e l'onore, dare alle parti una garanzia minore di quella che è loro offerta nel processo civile, nel quale oggetto della lite sono per lo più interessi di natura patrimoniale. L'unità dell'ordinamento giuridico non può comportare, in ipotesi uguali, una diversità di regolamento dello stesso istituto quale quella esistente in atto. Pertanto è stata introdotta, ripetendone presso a poco la formulazione, la regola dell'articolo 231 del codice di procedura del 1913.

Nel progetto Leone si richiamano per la ricsuzione del perito « in quanto applicabili » le norme sulla ricsuzione del giudice.

Non sembra che l'applicabilità delle dette norme possa estendersi anche a quella che contempla la impugnabilità delle ordinanze sulla ricsuzione né tale sembra essere stato l'intento dei proponenti. Una tale estensione sarebbe quanto mai inopportuna, introducendo nel processo penale un'ulteriore fonte di lungaggini e complicazioni.

Peraltro l'impugnabilità delle ordinanze sulla ricsuzione del perito neppure era consentita dal codice del 1913.

Si è, pertanto, espressamente disposto che le predette ordinanze sono inoppugnabili, mentre per il resto alla ricsuzione del perito potranno trovare applicazione le altre disposizioni sulla ricsuzione del giudice, in quanto compatibili.

57. — L'articolo 317 ha subito nel progetto alcune modificazioni dirette in parte a completare la materia in esso trattata e in parte a coordinare il testo dell'articolo con altre innovazioni apportate al sistema.

Si è stabilito innanzi tutto, nel nuovo testo, che, se durante le operazioni peritali eseguite senza la presenza del giudice sorgono questioni relative ai poteri del perito e ai limiti dell'incarico, la decisione è rimessa al giudice senza che ciò importi la sospensione delle operazioni. La norma che è stata adottata in accoglimento di un voto espresso dal congresso di Bellagio, appare opportuna, perché da un lato elimina, con la decisione del giudice, discussioni che potrebbero essere sollevate al dibattimento circa i poteri del perito e i limiti dell'incarico, e dall'altro impedisce

che il perito, di fronte ad eccezioni di tal natura, sospenda e quindi ritardi l'indagine peritale.

Nel capoverso si è disposto che, quando il perito, a ciò autorizzato dal giudice, inizia o prosegue le operazioni in un laboratorio o in istituto pubblico o privato, il giudice può disporre che le operazioni stesse si svolgano anche senza l'intervento dei difensori e delle parti private; è fatta salva però in tal caso al pubblico ministero e ai consulenti tecnici la facoltà di intervenire a norma dell'articolo 324. Anche in tal caso sono date le più ampie garanzie ai diritti della difesa, dato che il consulente tecnico è un vero e proprio difensore dell'imputato nel campo tecnico-scientifico.

Si è ritenuto peraltro di dover escludere in ogni caso l'intervento dei consulenti tecnici all'interrogatorio dell'imputato e all'esame dei testimoni, anche quando è autorizzato ad assistervi il perito, dato che a questi atti non è ammesso a presenziare neppure il difensore.

58. — Nell'articolo 317-*bis* è disciplinata la perizia urgente, ossia quella che il giudice può disporre, nei casi di assoluta urgenza, anche senza darne avviso ai difensori o prima del termine che fosse eventualmente già stato fissato. Si è, tra l'altro, disposto che se le parti private o i loro difensori intervengono spontaneamente, possono farsi assistere da un consulente tecnico nominato con dichiarazione da inserirsi a verbale.

Nell'ultimo comma si è stabilito che in tal caso non si applicano, come è ovvio, le disposizioni dettate, in via di regola generale, dal terzo capoverso (e non già dal secondo, come per mero errore materiale è detto nel progetto Leone) dell'articolo 323, il quale prescrive che l'avviso al giudice della nomina del consulente tecnico sia dato mediante dichiarazione scritta presentata nella cancelleria.

59. — Nell'articolo 324 le facoltà del consulente tecnico sono state notevolmente ampliate per il fatto che, diversamente da quanto dispone il codice vigente, per il quale il consulente è sempre nominato dopo il deposito della relazione di perizia, questi può essere invece nominato anche prima che le operazioni di perizia siano iniziate (articolo 323, capoverso 1°). In tal caso non solo può assistervi, ma può anche proporre al giudice che al perito siano posti determinati quesiti, mentre conserva i poteri che le norme vigenti gli attribuiscono, qualora la nomina avvenga

dopo il compimento delle operazioni di perizia.

Il giudice istruttore provvede sulle istanze, che devono essere fatte per iscritto, con ordinanza, disponendo anche davanti a chi (cioè se davanti a sé o se con l'assistenza del perito o del cancelliere) e come dare esecuzione.

Era stato proposto di accordare al consulente tecnico anche la facoltà di chiedere al giudice che il perito tenesse presente determinati metodi. Ma, in accoglimento di un voto espresso dal congresso di Bellagio, si è ritenuto di non prevedere tale facoltà, in considerazione che questa avrebbe potuto produrre non lievi inconvenienti e costituire un notevole ostacolo allo spedito svolgimento delle operazioni peritali, mentre d'altra parte non è a dubitare che se qualche metodo particolare si dovesse rivelare opportuno per l'accertamento della verità, il perito, che è nominato dal giudice e non agisce in funzione di interessi particolari, non mancherebbe di applicarlo.

Anche in conformità dei voti del detto congresso si è ritenuto di mantenere l'ultimo capoverso dell'articolo 324 non riprodotto nel progetto Leone.

60. — Nell'articolo 325 è stato elevato da cinque a sette giorni il termine stabilito, a pena di decadenza, per il deposito in cancelleria da parte dei difensori delle osservazioni loro presentate dai consulenti tecnici. È stato inoltre disposto che in caso di istruttoria sommaria, la detta facoltà deve essere esercitata, sempre a pena di decadenza, prima che siano compiute le formalità di apertura del dibattimento.

61. — Poiché l'interprete adempie nel processo ad una funzione non dissimile da quella del perito, si è ritenuto opportuno ammettere anche per esso la ricusazione, come già nel codice del 1913.

A tale scopo si è aggiunto un capoverso in fine dell'articolo 328, richiamando per l'interprete le norme relative alla ricusazione del perito.

62. — In tema di perquisizioni, di sequestri e di accessi ad uffici telefonici disposti dal giudice, per assicurare una maggiore garanzia si è stabilito che i relativi provvedimenti devono essere motivati (articoli 332, 334, 337 e 339).

63. — Il vigente articolo 342 — che riguarda il dovere di esibizione di atti e documenti da parte dei pubblici ufficiali e di altre

persone — in relazione alla ipotesi che i predetti dichiarino trattarsi nella specie di segreto di ufficio o professionale, stabilisce nell'ultimo comma che l'autorità procedente, se non ritiene fondata la dichiarazione, può ordinare il sequestro.

Apparendo tale norma troppo drastica è sembrato opportuno modificarla nel senso che l'autorità procedente, se ha motivo di dubitare della fondatezza della dichiarazione e ritiene di non poter proseguire nella istruzione senza i richiesti atti e documenti, debba svolgere gli opportuni accertamenti dopo i quali, se la dichiarazione risulti infondata, può ordinare il sequestro.

64. — Nell'ultimo comma dell'articolo 348 il quale stabilisce che non possono essere assunti come testimoni gli imputati dello stesso reato o di un reato connesso, anche se sono stati prosciolti, salvo che il proscioglimento sia stato pronunciato in giudizio per non aver commesso il fatto, si è estesa la possibilità di testimoniare anche agli imputati prosciolti in giudizio perché il fatto non sussiste, stante la identità di situazione.

65. — L'articolo 351, ultima parte, del codice, per i testimoni ministri del culto o esercenti professioni forensi o sanitarie, i quali non possono essere, a pena di nullità, obbligati a deporre su quanto fu loro confidato o pervenne a loro conoscenza per ragioni del proprio ministero o della loro professione, dispone che l'autorità procedente, se non ritiene fondata la dichiarazione fatta da tali persone per esimersi dal deporre, procede senz'altro all'esame testimoniale.

Per motivi analoghi a quelli esposti a proposito dell'articolo 342 si è modificata la norma nel senso che l'autorità procedente, se ritiene di non poter proseguire l'istruzione senza l'esame del testimone che giustifica la sua astensione dal deporre con motivi sulla fondatezza dei quali vi è dubbio, provvede agli accertamenti necessari, che, se gli accertamenti fanno ritenere infondata la dichiarazione di astensione, il giudice deve emettere ordinanza con la quale dispone che il testimone deponga. Si è reso così più agevole, attraverso l'obbligo della motivazione, l'esame dell'eventuale errore del giudice, il quale, avendo obbligato il testimone a deporre quando questi aveva diritto di astenersi, ha raccolto una deposizione nulla che deve essere eliminata dal processo.

66. — Nell'articolo 376 è stato esteso l'obbligo di interrogare l'imputato, oltre che nel caso di rinvio a giudizio o di prosciogli-

mento per insufficienza di prove, anche quando si ritenga di non doversi procedere per concessione del perdono giudiziale o per amnistia.

La concessione del perdono giudiziale presuppone, invero, l'accertamento dei fatti oggetto dell'accusa ed è giusto perciò che l'imputato sia posto in condizione di dare le sue discolpe.

Anche nell'ipotesi di proscioglimento per amnistia appare opportuno l'interrogatorio dell'imputato, che potrà avere la possibilità di fornire chiarimenti ed elementi preconstituiti ai fini della eventuale applicabilità del capoverso dell'articolo 152.

67. — Nell'articolo 382 si è innovato per quanto attiene alla condanna del querelante alle spese, nel senso che si è esclusa, oltre che nel caso di proscioglimento per perdono giudiziale, previsto dal codice, anche nell'ipotesi di proscioglimento per insufficienza di prove. Tale innovazione costituisce un evidente atto di giustizia, non potendosi far ricadere sul querelante la condanna alle spese in caso di non sicuro accertamento della responsabilità.

Inoltre, nello stesso articolo 382 si è aggiunto un comma con cui si è riconosciuto al querelante il diritto alla impugnazione avverso la condanna alle spese o ai danni: ciò in applicazione di un criterio di giustizia, non potendosi escludere il diritto del querelante di impugnare un provvedimento pregiudizievole e in riferimento ad un principio che comincia a farsi strada in dottrina, secondo il quale il querelante assume in tal caso la veste di parte.

Si fa infine presente che non è apparsa giustificata la soppressione, operata dal progetto Leone, dell'ultimo comma dell'articolo in esame il quale stabilisce che, se il reato è estinto per remissione, si applicano le disposizioni dell'articolo 14. Detto comma, infatti, è quanto mai opportuno, avendo per scopo di porre in rilievo che nel caso di remissione non si applica il primo comma dell'articolo 382, in virtù del quale il querelante non è condannato alle spese del procedimento anticipate dallo Stato, nell'ipotesi in cui l'imputato sia proscioltto per una causa di estinzione del reato sopravvenuta dopo la presentazione della querela giacché dette spese, secondo il disposto dell'articolo 14, debbono far carico proprio al querelante.

68. — Come è noto, per il codice vigente l'imputato può appellare e ricorrere per cassazione contro le sentenze di proscioglimento

soltanto se questo è avvenuto per insufficienza di prove o per concessione del perdono giudiziale e sempre che l'imputazione riguardi un reato di una certa gravità.

Tale sistema, però, ha subito una modifica, per quanto attiene al ricorso per cassazione, a seguito dell'articolo 111 della Costituzione il quale, prevedendo tale rimedio per tutte le sentenze, non consente che si pongano limitazioni circa le formule del proscioglimento né circa la gravità della imputazione.

Nel presente progetto si sono quindi innanzitutto introdotte le opportune modifiche per adeguare le disposizioni del codice al suddetto precetto costituzionale.

Allo scopo poi di soddisfare giustificate esigenze della coscienza sociale, si è concesso all'imputato di appellare anche contro le sentenze che lo prosciogliono perché trattasi di persona non imputabile o di persona non punibile perché il fatto non costituisce reato, nel caso in cui sia stata applicata o possa, con provvedimento successivo, essere applicata una misura di sicurezza.

Non si è ritenuto invece di poter seguire il progetto Leone che prevedeva l'appello per ogni ipotesi di proscioglimento con le dette due formule. A giustificazione di ciò, nella relazione al progetto del 1950, dal quale l'innovazione in parola sostanzialmente deriva, si dice che essa è stata suggerita dalla considerazione che l'imputato ha un indiscutibile interesse all'accertamento negativo sulla sussistenza del fatto e sulla partecipazione ad esso, e quindi a impugnare una sentenza, sia pure di proscioglimento, che egli ritenga abbia erroneamente riconosciuto la sua partecipazione al fatto, allo scopo di evitare gli eventuali pregiudizi che da tale riconoscimento potrebbero derivargli in dipendenza del principio della unità della giurisdizione, il quale esige che l'accertamento del fatto contenuto nella sentenza penale irrevocabile pronunciata in giudizio faccia stato (tranne le eccezioni del capoverso dell'articolo 27 e la riserva in fine dell'articolo 28) a tutti gli effetti, in ogni altra sede, giurisdizionale o amministrativa.

Tali considerazioni non sono però apparse sufficienti, a causa delle ripercussioni che una tale innovazione avrebbe sui diritti dei terzi non partecipanti al giudizio penale e delle quali si fece carico, senza peraltro trarne tutte le conseguenze, la commissione che redasse il predetto progetto del 1950 — giacché il giudizio sulla sussistenza del fatto formatosi in sede penale fa stato contro chiunque, anche se non è stato parte o non era legiti-

timato ad essere parte, e quindi non ha potuto comunque far valere le ragioni nei confronti del prosciolto.

In altri termini, la modifica contenuta nel progetto Leone sarebbe destinata ad avere eventuali ripercussioni sfavorevoli sui diritti dei terzi al solo scopo di consentire all'imputato prosciolto di evitare di incorrere egli in pregiudizi di natura privatistica, mentre è evidente che le cennate ripercussioni non potrebbero costituire ostacolo ad allargare la facoltà d'impugnazione soltanto ove i detti pregiudizi attenessero ad interessi preminenti, come quelli relativi alla sfera della libertà personale. Il che si verifica, appunto, nell'ipotesi in cui con la sentenza di proscioglimento è stata applicata una misura di sicurezza ed inoltre quando, presumendo la legge la pericolosità sociale del prosciolto, può la misura di sicurezza essere applicata con provvedimento successivo, ai sensi dell'articolo 206 del codice penale. Ciò, come è noto, può verificarsi sia quando al proscioglimento si è addivenuto trattandosi di persona non imputabile, sia, limitatamente, però, alla prima ipotesi, allorché l'imputato è stato prosciolto trattandosi di persona non punibile perché il fatto non costituisce reato, e cioè nei casi di così detto quasi reato previsti dagli articoli 49 e 115 del codice penale.

Attualmente al prosciolto non è dato di impugnare la sentenza per far valere che egli non ha commesso il fatto e quindi non deve essere sottoposto a misura di sicurezza, né per far stabilire che il reato addebitatogli era di minore gravità, il che potrebbe giovare, ad esempio, al prosciolto per infermità psichica per ottenere l'assegnazione al manicomio giudiziario per un periodo di minore durata. Né all'uopo potrebbe giovare il rimedio offerto dall'articolo 640 del codice di procedura penale, non potendosi, con il ricorso alla corte di appello ivi previsto, denunciare gli errori che hanno dato origine all'applicazione della misura di sicurezza o di una misura di sicurezza di maggiore durata.

Va infine fatto cenno che nel sistema delle impugnazioni è stata introdotta un'altra modifica per quanto attiene alla gravità dell'imputazione: si è ritenuto, cioè, bastevole, per l'appello, che l'imputazione riguardasse un delitto anche se punibile con la sola pena pecuniaria, o una contravvenzione punibile con l'arresto.

In base ai suesposti criteri, l'ultimo comma dell'articolo 387 del codice è stato modificato nel senso che si è stabilito che l'imputato può appellare alla sezione istruttoria contro la

sentenza del giudice istruttore se l'imputazione riguardava un delitto o una contravvenzione punibile con l'arresto, quando è stato dichiarato non doversi procedere per insufficienza di prove o per concessione del perdono giudiziale ovvero perché trattasi di persona non imputabile o non punibile perché il fatto non costituisce reato se è stata applicata o può con provvedimento successivo essere applicata una misura di sicurezza, e che lo stesso imputato può ricorrere per cassazione contro la sentenza di proscioglimento pronunciata dal giudice istruttore inappellabilmente o dalla sezione istruttoria.

69. — Nell'articolo 392 è stato soppresso l'ultimo comma, che stabilisce l'obbligo della trasmissione degli atti da parte del procuratore della Repubblica al procuratore generale, per i procedimenti di competenza della corte di assise, perché la norma è incompatibile col nuovo ordinamento del giudizio di assise.

70. — Nell'articolo 395, in armonia con quanto disposto nell'articolo 376, si è prescritto nell'ultimo comma l'obbligo dell'interrogatorio dell'imputato anche nel caso di proscioglimento, a seguito di istruzione sommaria, per perdono giudiziale o per amnistia.

71. — Nel secondo comma dell'articolo 397 è stata ripristinata la menzione del procuratore generale che non figurava nel progetto Leone, essendo rimasta inalterata la facoltà di avocazione da parte del detto magistrato.

L'ultimo comma è stato coordinato col nuovo ordinamento della corte di assise.

72. — Nell'articolo 398 relativo ai procedimenti di competenza del pretore, analogamente a quanto è stato disposto negli articoli 376 e 395, si è fatta menzione, accanto al proscioglimento per insufficienza di prove, di quello per concessione del perdono giudiziale e per amnistia.

73. — Nell'articolo 399, avente per oggetto l'impugnazione delle sentenze istruttorie di proscioglimento pronunciate dal pretore, oltre a modifiche analoghe a quelle subite dall'articolo 387 e per i motivi indicati a proposito dell'articolo stesso, ne è stata introdotta un'altra ancora.

L'articolo 399, invero, dispone che se l'appello è stato proposto dal pubblico ministero il ricorso per cassazione non è consentito che a lui, con esclusione quindi dell'imputato, e,

viceversa, che quando appellante è stato l'imputato, il pubblico ministero può ricorrere soltanto se la sentenza del pretore è confermata. E poichè ciò è apparso in contrasto con il più volte richiamato principio costituzionale della ricorribilità di tutte le sentenze, si è esteso il ricorso in entrambe le ipotesi sia al pubblico ministero che all'imputato.

74. — Il primo comma dell'articolo 410 stabilisce che il cancelliere fa notificare senza ritardo ai difensori l'avviso del giorno fissato per il dibattimento. La norma dovrebbe costituire una garanzia notevole per la difesa, tanto più che la omessa notificazione dell'avviso comporta nullità del decreto di citazione. Ma la mancanza di un termine preciso può o rendere difficile il raggiungimento del fine per il quale è prescritta la notificazione, o indurre a ritenere, in caso di notificazione tanto prossima all'udienza da farla considerare non utilmente avvenuta, che si sia verificata la nullità. È sembrato pertanto preferibile stabilire per i giudizi innanzi ai giudici collegiali un termine nella misura, che è parsa adeguata, di giorni otto prima dell'udienza. In tal modo sarà possibile evitare l'uno e l'altro inconveniente.

75. — Conseguenza della più liberale concezione alla quale, in materia di difesa tecnica in sede di perizia, si ispira il progetto è la modificazione introdotta nell'articolo 416, ove si prescrive, contrariamente al divieto di citazione del consulente tecnico risultante dal testo in vigore, che quando il pubblico ministero e le altre parti ne fanno istanza, oltre i periti possono essere citati per il dibattimento i consulenti tecnici.

Conseguentemente si è provveduto a completare la rubrica dell'articolo che risulta così formulato: « Richiamo di documenti; citazioni di periti e di consulenti tecnici ».

76. — Nell'ultimo capoverso dell'articolo 417 sono state eliminate le parole « con divieto assoluto di ogni discussione tra il perito e il consulente tecnico ».

Non sembra infatti che sia opportuno vietare in via assoluta una discussione, dalla quale il giudice potrebbe invece in alcuni casi ricavare elementi utili per il suo giudizio. Né deve temersi che la discussione possa degenerare in vana accademia o intralciare il regolare svolgimento del dibattimento, poichè il giudice, sotto la cui direzione e controllo la discussione si svolge, può sempre interromperla od orientarla sulla giusta via.

77. — In considerazione delle modificazioni apportate in materia di impugnazioni, e specialmente in materia di ricorso per cassazione, si è ritenuto opportuno aggiungere all'articolo 421 un ulteriore comma, nel quale si precisa che la sentenza di proscioglimento pronunciata in camera di consiglio, prima del dibattimento, è equiparata a quella pronunciata in giudizio, agli effetti delle impugnazioni.

Non si è ritenuto, invece, introdurre l'obbligo — contenuto nel progetto Leone — di sentire le parti in camera di consiglio, prima della pronuncia della sentenza di proscioglimento per una delle cause indicate nell'articolo.

Invero, tale obbligo è parso pericoloso, perchè suscettivo di contribuire notevolmente al rallentamento del lavoro giudiziario (si pensi, per esempio, al caso di un procedimento con più imputati residenti in varie località), con effetti pregiudizievoli per le parti stesse. Si è pure considerato che queste, anche se non sentite preventivamente, potrebbero in ogni caso esporre le proprie osservazioni ed i propri rilievi in sede di impugnazione.

78. — Nell'articolo 439, data la modificazione apportata con l'articolo 185, che dichiara nel capoverso deducibili e rilevabili in ogni stato e grado del procedimento le nullità in esso stabilite, è stato soppresso il richiamo del vigente articolo 439 relativo all'onere di proporre a pena di decadenza le eccezioni che concernono quelle nullità subito dopo compiute per la prima volta le formalità di apertura del dibattimento.

79. — Nel primo capoverso dell'articolo 451 si stabilisce che i periti e i consulenti tecnici, citati a norma dell'articolo 416, sono sentiti dopo la lettura delle rispettive relazioni od osservazioni. Nei confronti del codice, si sono aggiunti ai periti i consulenti tecnici, in considerazione che anche questi, a sensi dell'articolo 416 del progetto, possono essere citati a comparire al dibattimento insieme ai periti.

Nello stesso primo capoverso e nel secondo capoverso, per gli stessi motivi già esposti a riguardo dell'articolo 417, è stato eliminato il divieto di ogni discussione, contenuto invece nel codice, fra periti o fra questi e consulenti tecnici.

80. — In dipendenza dei criteri indicati a proposito dell'articolo 387, nell'articolo 512, relativo all'appello contro le sentenze del

pretore emesse a seguito di giudizio, è stato modificato il n. 2° nel senso che si è stabilito che l'imputato può appellare contro le dette sentenze nel caso di proscioglimento da delitto o da contravvenzione per la quale la legge stabilisce la pena dell'arresto, qualora il proscioglimento sia pronunciato per insufficienza di prove o per concessione del perdono giudiziale ovvero perché si tratta di persona non imputabile o di persona non punibile perché il fatto non costituisce reato, se è stata applicata o può con provvedimento successivo essere applicata una misura di sicurezza.

Essendo inoltre apparsa troppo limitata la facoltà attualmente concessa all'imputato per quanto concerne l'appello contro le sentenze di condanna, è stato stabilito (n. 1°) che egli può appellare nel caso di condanna per delitto o per contravvenzione per la quale non è ammessa l'oblazione ovvero quando è stato dichiarato contravventore abituale o professionale. Si è ritenuto di prevedere anche quest'ultima ipotesi, che non figurava nel progetto Leone, essendosi considerato che la detta dichiarazione può avvenire anche in conseguenza di condanna per fatti contravvenzionali per i quali è consentita l'oblazione.

81. — Analoghe modifiche e per gli stessi motivi sono state apportate all'articolo 513, concernente l'appello contro le sentenze del tribunale ed in cui è stato disciplinato anche quello contro le sentenze della corte di assise a seguito del riordinamento da questa subito.

Va fatto presente che si è mantenuta la menzione delle sentenze pronunciate a seguito della rimessione preveduta nel capoverso dell'articolo 31, perché l'eliminazione di essa fatta dal progetto Leone è apparsa conseguenza di un difetto di coordinamento, non essendo stata riprodotta la soppressione, contenuta nel progetto del 1950, della facoltà da parte del procuratore della Repubblica di disporre la rimessione al tribunale dei procedimenti relativi a reati di competenza, contemplata appunto dal predetto articolo 31.

82. — In aderenza con le modificazioni introdotte nell'articolo 185 e con la rilevanza data alle nullità conseguenti alla violazione delle norme relative ai presupposti processuali, si è stabilito nell'articolo 522 che se una di tali nullità è rilevata nel giudizio di appello, il giudice la dichiara con sentenza e rinvia gli atti al giudice di primo grado, non potendosi dubitare della nullità dell'intero dibattimento di primo grado.

83. — I primi due commi dell'articolo 526 relativi al ricorso per cassazione, da parte dell'imputato, contro le sentenze di condanna nonché quelle di proscioglimento a seguito di giudizio, sono stati sostituiti da un unico comma in cui è stabilito che l'imputato può ricorrere per cassazione contro le sentenze di condanna e quelle di proscioglimento.

Come è stato indicato a proposito dell'articolo 387, la modifica apportata in tema di ricorso contro le sentenze di proscioglimento trova la sua giustificazione nell'articolo 111 della Costituzione.

Va fatto presente che non si è ritenuto di specificare, come avveniva nel progetto Leone, che le sentenze di proscioglimento contro cui l'imputato può ricorrere sono quelle pronunciate in grado di appello ovvero in primo grado inappellabilmente.

È apparso, invece, che questa precisazione non solo fosse superflua, essendo essa già contenuta nell'articolo 524 ove è indicato quali sono i provvedimenti soggetti a detto mezzo d'impugnazione, ma potesse anche dar luogo a dubbiezze d'interpretazione, non essendo essa ripetuta nell'articolo 527 concernente il ricorso del pubblico ministero.

84. — Nell'articolo 536, concernente il dibattimento dinanzi la corte di cassazione, si è modificato l'ultimo comma consentendo al difensore dell'imputato di replicare, sia pure per brevi dichiarazioni, dopo la requisitoria del pubblico ministero.

Si è invece ritenuto di mantenere la sanzione di inammissibilità delle memorie difensionali stabilita nel terzo comma, ove esse non siano comunicate al procuratore generale.

Detta sanzione era stata soppressa nei precedenti progetti senza che ne fosse indicato il motivo, mentre l'opportunità che ciascuna delle parti conosca preventivamente le deduzioni dell'altra sconsiglia l'innovazione.

85. — Nell'articolo 543, già coordinato col nuovo ordinamento dei giudizi di assise, si è aggiunta una nuova disposizione (n. 6°), in aderenza con le modificazioni introdotte negli articoli 185 e 522, relativamente alla non sanabilità delle nullità riflettenti i presupposti processuali.

Nella nuova previsione si è stabilito che se la corte di cassazione, investita del controllo di una sentenza di secondo grado, rileva una delle nullità indicate nell'articolo 185, verificatesi nel dibattimento di primo grado, annulla la sentenza d'appello e rinvia gli atti a

giudice di primo grado per un nuovo giudizio, non potendosi dubitare della nullità dell'intero rapporto processuale.

86. — Ai termini dell'articolo 569, capoverso, la sentenza del giudice di rinvio per revisione, che conferma la condanna, è inopugnabile, ancorché sia pronunciata in primo grado.

A giustificazione della non impugnabilità si disse che « il condannato conserva il diritto di presentare una nuova domanda di revisione fondata su elementi diversi, mentre su quelli già proposti e sfavorevolmente valutati dal giudice di revisione, non potrebbe competentemente pronunciarsi la corte suprema, trattandosi di apprezzamenti di fatto, e non ricorrendo alcuna speciale ragione per derogare alla normale competenza funzionale della corte medesima » (relazione al progetto preliminare del codice vigente).

La fondatezza di tali considerazioni appare, però, discutibile ai fini di escludere il normale sindacato di legittimità della corte di cassazione; comunque la disposizione dell'articolo 569, capoverso, è ora in contrasto con il principio sancito nell'articolo 111 della Costituzione.

Né, peraltro, potrebbe disconoscersi che la sentenza di conferma presenti quel carattere definitivo ritenuto necessario dalla giurisprudenza e dalla dottrina per la applicabilità della citata norma costituzionale.

Pertanto, in conformità anche del più recente orientamento della corte di cassazione, si è ammesso il ricorso contro la predetta sentenza per violazione di legge.

87. — All'articolo 604, già modificato dall'articolo 1 della legge n. 158 sul riordinamento del casellario giudiziario, sono state apportate varie modificazioni.

Si è innanzi tutto chiarito nella lettera b) del n. 1°) che le sentenze di non doversi procedere pronunciate nella istruzione vanno iscritte quando non sono più soggette a impugnazione; e, nella lettera e) dello stesso numero, si è soppressa l'indicazione dei provvedimenti dichiaranti la tendenza a delinquere, giacché tale dichiarazione non può effettuarsi se non con la sentenza di condanna, la quale è sempre iscrivibile ai sensi della lettera a).

Altre modificazioni sono state apportate all'ultima parte dello stesso n. 1°) là dove si dispone che non sono iscritte nel casellario, fra l'altro, le sentenze e i decreti di con-

danna concernenti contravvenzioni per le quali è ammessa la definizione amministrativa o la oblazione, nel senso che si è stabilito che tale disposizione non si applica, e che quindi l'iscrizione va effettuata, quando col provvedimento stesso sia stato concesso il beneficio della condizionale. Tale modifica è stata suggerita dall'intento di dare al giudice la possibilità di evitare una seconda concessione di tale beneficio e di revocare quello eventualmente già concesso. Per analoghi motivi si è stabilito che la disposizione circa la non iscrivibilità delle sentenze di proscioglimento per contravvenzioni per le quali la legge commina soltanto la pena dell'ammonda non si applica, e che quindi l'iscrizione va effettuata, quando col provvedimento sia stato concesso il perdono giudiziale.

Inoltre, alle parole « quando non importano applicazione di misure di sicurezza » contenute nella stessa ultima parte del n. 1°) e relative alla non iscrivibilità delle sentenze di proscioglimento perché il fatto non costituisce reato, sono state sostituite le altre « quando non sia stata applicata una misura di sicurezza », e ciò al fine di eliminare i dubbi d'interpretazione che si sono presentati e chiarire che si deve aver riguardo alla concreta applicazione della misura di sicurezza.

Sempre nell'ultima parte del ripetuto n. 1°), si è poi prevista, per evidenti motivi di analogia, accanto alla non iscrivibilità delle sentenze di non doversi procedere per mancanza di querela, anche quella delle sentenze di non doversi procedere per mancanza di istanza, di richiesta o di autorizzazione a procedere; e, accanto alla non iscrivibilità delle sentenze di non doversi procedere per remissione di querela o per amnistia, anche quella delle sentenze di non doversi procedere per prescrizione.

Infine, nell'ultima ipotesi del n. 2°) dell'articolo 604 in esame, dopo le parole « le sentenze » si sono eliminate le parole « i provvedimenti », perché la nuova legislazione non prevede per la dichiarazione del fallimento, per l'omologazione del concordato, per la revoca del fallimento e per la riabilitazione del fallito provvedimenti diversi dalle sentenze.

88. — Nell'articolo 605, già modificato dall'articolo 2 della citata legge n. 158 del 1952, si sono innanzi tutto unificati i n. 1°) e 4°) concernenti la eliminazione delle iscrizioni delle sentenze di proscioglimento. Inoltre per quanto si riferisce alle sentenze di proscioglimento in periodo istruttorio, si è ritenuto di doversi di-

scostare dal criterio del Codice, secondo il quale la eliminazione della relativa iscrizione si effettua al compimento del termine per la prescrizione, risultando oltremodo malagevole per gli ufficiali del casellario stabilire la data di prescrizione del reato, il che presuppone indagini presso gli uffici giudiziari atte ad accettare, caso per caso, il giorno del commesso reato nonché le eventuali cause interruttrive o sospensive della prescrizione. Si è fatto così ricorso al criterio, molto più pratico, di fissare per l'eliminazione delle iscrizioni in parola termini indipendenti dalle regole sul decorso della prescrizione, sia pure ragguagliati, per ovvia opportunità, a quelli stabiliti a seconda della natura e della gravità dei reati, dall'articolo 157 del codice penale.

Anche il n. 2°) dell'articolo 605 in esame ha subito una modifica, nel senso che, al fine di dare al giudice la possibilità di evitare la ripetizione dei benefici della condizionale e della non menzione o di revocarli eventualmente se già concessi, si è stabilito che non vanno eliminate per decorso di tempo le iscrizioni relative alle sentenze e ai decreti di condanna per contravvenzioni per le quali è stata inflitta la pena dell'ammenda, allorché con tali provvedimenti sia stato concesso alcuno dei suindicati benefici.

89. — Nell'articolo 606, già modificato dall'articolo 3 della citata legge n. 158 del 1952, nell'ultima parte, che regola il diritto delle amministrazioni pubbliche e delle aziende incaricate di pubblici servizi di ottenere certificati del casellario, si è mutata l'indicazione « certificato penale » in quella più generica di « certificato », e ciò al fine di evitare il dubbio che il legislatore abbia inteso indicare un certificato limitato alle iscrizioni di natura penale anziché quello comprendente eventualmente anche le iscrizioni di natura civile e amministrativa.

90. — Come si è detto a proposito dell'articolo 604, il progetto, al principio fissato dal codice della non iscrivibilità delle sentenze e dei decreti di condanna concernenti contravvenzioni per le quali è ammessa la definizione in via amministrativa o l'oblazione, ha introdotto una deroga per quanto concerne i casi in cui è stata concessa la sospensione condizionale della pena. Poiché però tale modifica è stata suggerita unicamente dall'intento di mettere il giudice in condizione di non concedere una seconda volta il detto beneficio o di revocare quello eventualmente già concesso, si appalesava

necessario modificare anche il n. 4°) dell'articolo 608, in cui è stabilito che nel certificato del casellario rilasciato a privati non si faccia menzione delle condanne sospese condizionalmente quando il reato è rimasto estinto per essersi verificate le condizioni indicate nella prima parte dell'articolo 167 del codice penale.

Si è pertanto introdotta una disposizione intesa a impedire in ogni caso la menzione, nel certificato rilasciato a privati, delle condanne per contravvenzioni suscettibili di definizione in via amministrativa o di oblazione.

Nel n. 8°) dello stesso articolo 608 è stato poi eliminato il riferimento al n. 4°) dell'articolo 604, già soppresso con la anzi citata legge n. 158 del 1952.

91. — L'articolo 628 del codice di procedura penale non prevede il caso di incidenti di esecuzione che sorgano nei riguardi di sentenze pronunciate da giudice che non si trova nel territorio dello Stato. Siccome è accaduto talvolta che non si sapeva chi dovesse decidere sull'incidente di esecuzione, si è stabilito che in tal caso provvede la corte d'appello del distretto nel quale ha sede il competente ufficio del casellario.

92. — Il processo di sicurezza è disciplinato nel codice vigente in maniera indubbiamente imperfetta soprattutto per il riflesso che sulle norme processuali esercitò nella legislazione del 1930 il fondamentale problema della natura giuridica delle misure di sicurezza. Tra una tendenza diretta a rendere giurisdizionale il processo di sicurezza e l'opposta tendenza a conservargli il carattere amministrativo, le innovazioni proposte in questa sede (che sono indubbiamente marginali e non intendono risolvere il grave e controverso problema che è collegato anche alla riforma del codice penale) vengono ad assicurare la possibilità di un efficiente intervento difensivo dell'imputato.

A tale fine, mentre nel codice (articolo 640) l'audizione del ricorrente è in facoltà della corte di appello, nel progetto si è stabilito che l'interessato ha diritto, al pari del pubblico ministero, alla notificazione dell'avviso del giorno fissato per l'udienza. L'osservanza di questa disposizione è prescritta a pena di nullità.

93. — L'articolo 651, primo e secondo capoverso, che contiene disposizioni circa l'arresto della persona in stato di libertà

vigilata, che si sia resa irreperibile, è stato armonizzato col terzo e con l'ultimo comma dell'articolo 13 della Costituzione. Qui invece della comunicazione dell'arresto nelle quarantott'ore da quando è avvenuto, è prescritta addirittura la presentazione nello stesso termine al giudice di sorveglianza, che dovrà procedere, eventualmente, ai sensi dell'arti-

colo 231 del codice penale, alla trasformazione della libertà vigilata in una misura di sicurezza detentiva. E poiché in tali casi si verifica una situazione analoga a quella della carcerazione preventiva, si è fissato un termine di durata per questo arresto provvisorio nella misura che è sembrata sufficiente, perché il giudice abbia tempo di provvedere, di trenta giorni.